Ordine dei Frati Minori Conventuali

ROMA 2021

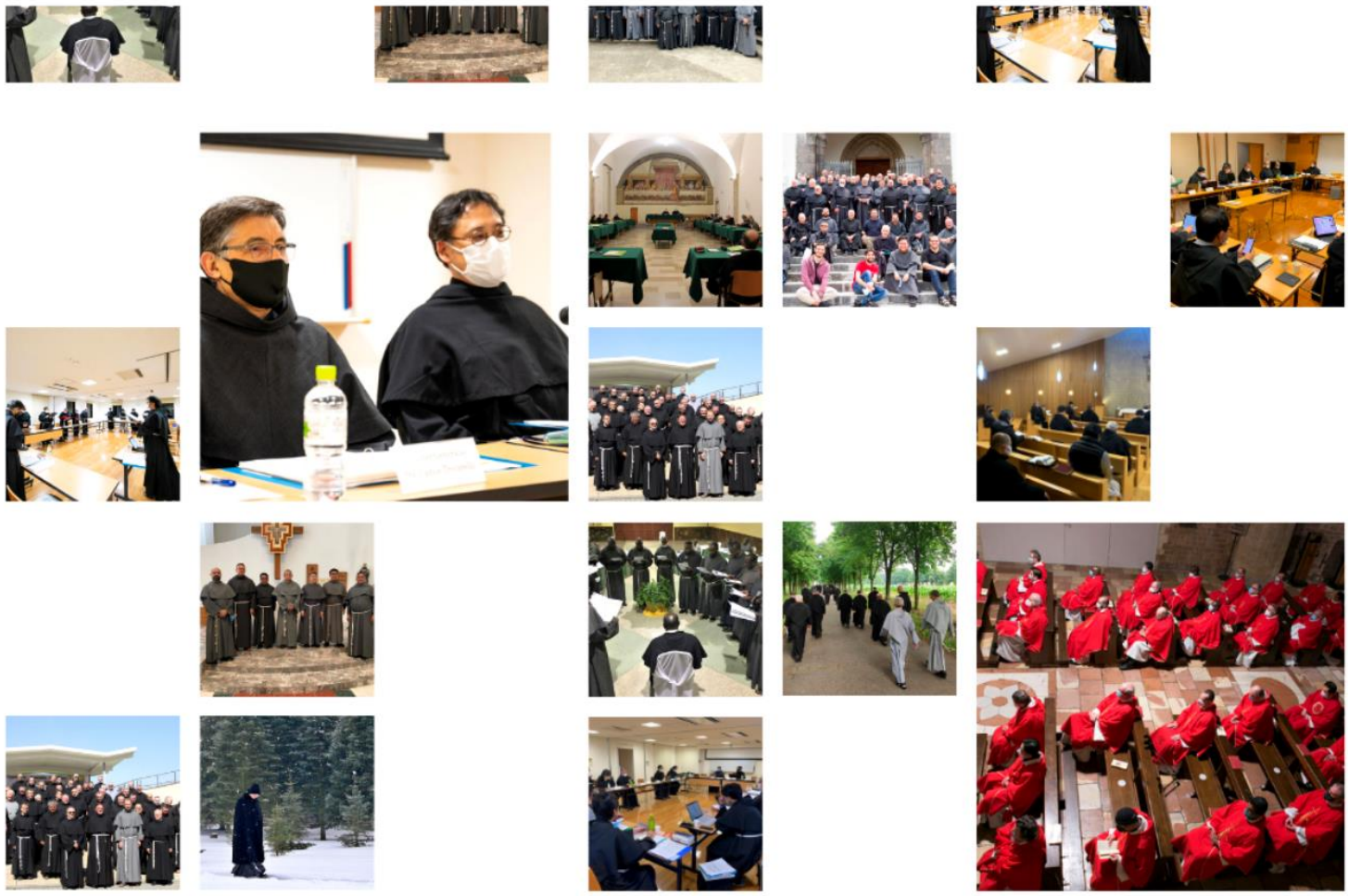

DIRETTORIO PER LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO PROVINCIALE

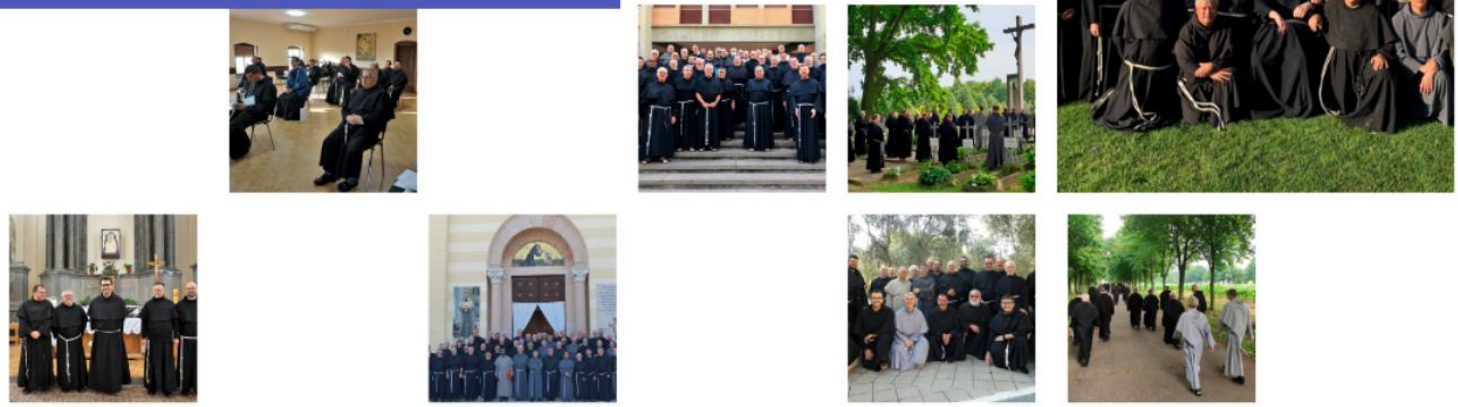

CURIA GENERALE
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
PIAZZA SS. APOSTOLI, 51 - 00187 ROMA (ITALIA)

Prot. N. 0817/2021 Roma, 15 Ottobre 2021

Presidenti delle Federazioni
Ministri e Custodi

Oggetto: *Direttorio del Capitolo provinciale - Mozione 10 del Capitolo generale 2019*

Cari frati,
il Signore vi dia pace!

Il 202° Capitolo generale ordinario, celebrato nel 2019 ad Assisi e Collevalenza, ha deciso la revisione del Direttorio per la celebrazione del Capitolo generale e del Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale.

La mozione 10 del Capitolo generale 2019 stabiliva l'iter della revisione e prevedeva 4 passi per la revisione del Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale:

B. Iter di approvazione e sperimentazione del Direttorio per la celebrazione dei Capitoli provinciali e custodiali:

§1. Il Governo centrale dell'Ordine - sentiti i Presidenti delle Federazioni - nominerà entro fine anno 2019 un comitato ad hoc per la revisione del Direttorio citato.

§2. La bozza del Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale, sia inviata per consultazione e proposte alle Assemblee delle Federazioni entro la fine del 2020.

§3. Il testo successivamente approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio venga usato come testo vincolante per la celebrazione dei Capitolo provinciali e custodiali previsti nel quadriennio 2021-2024.

§4. Il Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale verrà studiato e definitivamente approvato dal Capitolo generale ordinario 2025.

[cf. 202° CAPITOLO GENERALE, *Mozioni approvate dal Capitolo generale 2019.* Mozione 10, *Commentarium Ordinis* 116/2 (2019) 498]

I primi due passi sono stati fatti:

- per realizzare il primo passo (Mozione 10, B, § 1), il Ministro generale ha nominato, il 13 Dicembre 2019, il comitato *ad hoc* per la revisione del Direttorio (Prot. N. 904/19). Il

TEL. 06.699.571 – 06.699.57.320 (Segreteria) – FAX 06.699.57.321
e-mail: segrgen@ofmconv.net

comitato ha preparato la bozza del Direttorio rivisto. Tale bozza è stata discussa e approvata nel Definitorio generale durante la sessione del 27-30 Ottobre 2020.

- per realizzare il secondo passo (Mozione 10, B, § 2) era necessario tradurre la bozza del Direttorio almeno nelle 4 lingue dell'Ordine. Ciò è stato realizzato e, successivamente, con lettera del 07 Gennaio 2021, la bozza del Direttorio è stata inviata per la consultazione e le proposte, alle Assemblee delle Federazioni. Le Assemblee delle Federazioni hanno lavorato sul testo ed hanno consegnato il frutto del loro studio in Aprile e Maggio 2021. Il Definitorio generale ha preso in considerazione le osservazioni delle Federazioni ed ha preparato la versione finale del testo. Tale versione è stata approvata durante la 18ª sessione del Definitorio, celebrata dal 01 al 09 Luglio 2021. La versione finale è stata presentata nella maniera sintetica anche ai Presidenti delle Federazioni durante l'incontro del Definitorio con i Presidenti delle Federazioni, il 05 Luglio 2021.

Adesso siamo alla terza tappa della revisione, dove il testo del Direttorio viene usato come vincolante nei Capitoli previsti nei prossimi anni.

Con la presente, in vista della realizzazione della Mozione 10, B, § 3, inviamo il testo del Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale, nella versione del 2021 che deve essere usato come testo vincolante per la celebrazione dei Capitolo provinciali e custodiali previsti nel quadriennio 2021-2024.

Pertanto, usate questo Direttorio durante i vostri Capitoli, sperimentate i vari iter proposti, così da poter dare il vostro contributo durante il Capitolo generale 2025, che dovrebbe approvare definitivamente il Direttorio (secondo quanto richiesto dalla Mozione 10, B, § 4).

Come vedrete, il Direttorio è molto "flessibile" e da tante possibilità. Il Ministro generale con il suo Definitorio sarà felice, se nell'organizzare i vostri Capitoli sceglierete i percorsi che coinvolgono il numero più grande possibile di frati.

Buon lavoro, saluti dal Definitorio e benedizioni per tutto il 2021.

CURIA GENERALIS ORDINIS FRATRUM MINORUM CONV.

Fra Tomasz SZYMCZAK
Segretario generale

Allegato
Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale e Custodiale (versione 2021)

Ordine dei Frati Minori Conventuali

DIRETTORIO

per la celebrazione del

CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

CAPITOLO PROVINCIALE *STRAORDINARIO*

CAPITOLO PROVINCIALE *SPIRITUALE*

CAPITOLO CUSTODIALE ORDINARIO

APPROVATO DAL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO 2007

CON DUE MODIFICHE DEL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO 2013

AGGIORNATO ALLA NUMERAZIONE DEL DIRITTO PROPRIO
DELL'ORDINE (COSTITUZIONI 2018, STATUTI GENERALI 2019)

REVISIONATO DAL GRUPPO DI LAVORO NOMINATO
DAL MINISTRO GENERALE NEL 2019

RIVISTO DALLE FEDERAZIONI E
APPROVATO DAL DEFINITORIO NEL LUGLIO 2021

ROMA 2021

DIRETTORIO
per la celebrazione dei
CAPITOLI PROVINCIALI E CUSTODIALI

Il presente Direttorio è stato approvato nel Capitolo generale del 2007 con due modifiche approvate dal Capitolo generale 2013 relative: (1) al computo della maggioranza qualificata e (2) la presentazione dello iuxta modum deve avvenire entro "sei ore consecutive" (Cfr. Stat. gen. n. 99).

Inoltre, il presente testo tiene conto del cambio delle Costituzioni 2018 e degli Statuti generali 2019 ed è stato revisionato dal Gruppo di lavoro nominato nel 2019 dal Ministro generale per la revisione del Direttorio.

La modifica del CapGen2013 riguardante la presentazione dello iuxta modum non è più valida, in quanto gli Statuti generali 2019 stabiliscono al n. 92, § 1: Per quanto riguarda le proposte, i voti vengono espressi con le formule: *placet*, *non placet*, *placet iuxta modum*. Chi vota *placet iuxta modum* deve presentare entro quattro ore dalla fine della seduta il modus debitamente firmato all'Attuario del Capitolo; passato questo termine il modus decade.

NORME INTRODUTTIVE

Autorità del Capitolo

1. L'autorità principale per le singole Province e per le loro Custodie risiede e si esercita nel Capitolo provinciale (Cost., art. 183, § 2). Nelle materie e nelle questioni che è chiamato a trattare, il Capitolo deve tener conto di eventuali *disposizioni* ed indicazioni dei Capitoli generali (cf. Cost., art. 183, § 1).

Tempo e convocazione

2. Tutte le Province regolarmente costituite, ogni quadriennio, allo scadere del mandato del Ministro provinciale e degli altri uffici e incarichi, celebrino il Capitolo provinciale ordinario o elettivo (cf. Cost., art. 192, § 3).

3. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, convochi il Capitolo straordinario ogni qualvolta lo richiedono problemi di grande importanza, dandone tempestiva comunicazione al Ministro generale (Cost., artt. 209, § 2; 219).

4. Il Capitolo provinciale ordinario viene indetto dal Ministro generale almeno tre mesi prima della sua celebrazione, a meno che qualche grave ragione non consigli altrimenti (Stat. Gen., n. 115, § 1).

5. Il Ministro generale può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale ordinario, ma di un tempo non superiore ai sei mesi (Stat. Gen., n. 115, § 2).

È compito dei Ministri provinciali e Custodi, assieme ai loro Definitori, consultati gli esperti e tenute presenti le disposizioni legali vigenti in ogni Regione, valutare se vi sia la possibilità di celebrare il Capitolo garantendo la partecipazione e la sicurezza di tutti i frati convocati, ovvero se sia più opportuno procrastinare la celebrazione capitolare, chiedendo tempestivamente con lettera al Ministro generale di spostare la data della convocazione, presentando le motivazioni e i suggerimenti per eventuali date e luoghi.

Nello stesso modo i Ministri provinciali assieme ai loro Definitori possono presentare la richiesta in deroga a quanto disposto dagli Statuti della Provincia, per procedere all'elezione del Ministro provinciale per lettera, quando vi sia l'impossibilità da parte di alcuni vocali di raggiungere la sede dell'elezione. Lo stesso procedimento si adotta per le Custodie, il cui Superiore deve interpellare il proprio Ministro provinciale.

In tutti i casi, i Ministri provinciali devono interpellare il Ministro generale tramite il Definitore generale di area.[1]

6. Affinché si possa preparare adeguatamente quanto è necessario al Capitolo, il Ministro provinciale comunichi quanto prima all'intera Provincia il giorno e il luogo della sua celebrazione e disponga che si proceda per tempo all'elezione dei Delegati al Capitolo (Stat. Gen., n. 118, §§ 1-2). In questa elezione godono di voce attiva tutti i frati professi solenni della Provincia; sono privi di voce passiva coloro che sono già capitolari di ufficio (Stat. Gen., n. 118, § 2). Sono privi di voce attiva e passiva i frati di cui alle Costituzioni, art. 78, § 1. Il Ministro provinciale con il suo Definitorio prepari diligentemente i lavori capitolari, se è necessario anche con l'aiuto di una commissione *ad hoc*; inoltre predisponga un calendario dei lavori capitolari, così che essi possano essere svolti avendo a disposizione tutto il tempo necessario.

7. Per l'elezione dei Delegati al Capitolo venga adottato uno dei sistemi indicati dagli Statuti generali ai nn. 130-140 e inserito negli Statuti provinciali (cf. Cost., art. 211, § 3), o stabilito nell'ultimo Capitolo provinciale ordinario. Nel caso di elezione dei Delegati della Provincia, il Ministro provinciale con il suo Definitorio nomina una commissione di tre frati per il conteggio dei voti nell'elezione dei Delegati al Capitolo. Essa agisce secondo quanto indicato dagli Stat. Gen., n. 117, § 3, b 1.

8. Nei mesi che precedono il Capitolo (Stat. Gen., n. 119), il Segretario della Provincia pubblichi i nomi dei Delegati eletti e dei Revisori dei conti nominati dal Ministro provinciale e il suo Definitorio (Stat. Gen., n. 90, § 2) (a meno che non siano già stati nominati in Capitolo). È ammesso il ricorso contro gli eletti e contro le modalità dell'elezione entro quindici giorni dalla pubblicazione dei loro nomi. Quando un Delegato non accetta l'elezione o dopo aver accettato vi rinuncia, tale decisione ha carattere irrevocabile e definitivo, ed è come se venisse a mancare il Delegato. In tali casi e in qualunque altro modo venga a mancare un Delegato, se si tratta di elezione fatta per lettera (Delegato della Provincia) subentra il primo dei non eletti; se invece si tratta di elezione fatta nel Capitolo conventuale (Delegato

[1] Durante il lavoro sul Direttorio, il Ministro generale con il suo Definitorio era in attesa del permesso della *Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica* per poter celebrare, in situazione di comprovata necessità, i Capitoli provinciali/custodiali o parti di essi da remoto, ovverosia in modalità telematica. Cfr. CIVCSVA, *Lettera ai Moderatori e Moderatrici generali*, 1° luglio 2020, Prot. n. Sp.R.2452/20, sulla possibilità di utilizzare mezzi informatico-telematici per il Consiglio del Superiore e per la celebrazione di Capitoli generali o provinciali. Il nuovo pronunciamento della CIVCSVA è stato emanato il 31 maggio 2021, Prot. n. Sp.R.2452/20. In via eccezionale, per un periodo determinato e per singoli casi la CIVCSVA autorizza l'utilizzo di mezzi telematici. L'autorizzazione è valida fino al compiersi dell'anno 2022.

del convento), la Comunità interessata deve procedere quanto prima ad una nuova elezione (Stat. Gen., n. 119; cf. Cost., art. 195, § 2).

9. Dal momento dell'indizione del Capitolo provinciale inizia il tempo capitolare, nel quale sono vietati i cambiamenti contrari alle norme e ai diritti da osservare nelle elezioni (Stat. Gen., n. 86).

10. Il Capitolo provinciale, nella consapevolezza di essere l'autorità principale della Provincia, operi con senso di responsabilità, cercando e progettando il bene di tutta la Fraternità provinciale e tenendo presenti le direttive del Capitolo generale e del governo dell'Ordine (cf. Cost., art. 186, § 1).

11. I problemi che sono di competenza del Capitolo provinciale non possono essere demandati al Ministro provinciale con il suo Definitorio, se non per un motivo grave (Cost., art. 186, § 2). Perché questo avvenga, si richiede il consenso dei due terzi del Capitolo.

12. Le relazioni, eccettuate le informazioni riservate, siano fatte pervenire per tempo a tutti i frati professi solenni, in modo che ci sia il tempo per approfondirle e anche di discuterne insieme nei conventi (cfr. Stat. Gen., nn. 121, 122) e/o nell'Assemblea precapitolare.

13. La relazione del Ministro provinciale ha primariamente lo scopo di verificare se il cammino della Provincia è stato secondo il carisma e la legislazione dell'Ordine, gli indirizzi del Capitolo generale (inclusi nel PSO) e il Progetto provinciale quadriennale; abbia un profilo ampio e riporti soprattutto gli aspetti positivi e problematici della vita della Provincia.

14. Antecedentemente alla prima sessione, il Ministro provinciale ed il Segretario della Provincia, esamini le lettere testimoniali o gli atti delle elezioni dei Delegati. Se vi è stata una commissione per lo spoglio delle schede per l'elezione dei Delegati della Provincia, verifichi il verbale del suo operato. Fatto ciò, il Segretario della Provincia renda definitivo l'elenco ufficiale dei vocali (Stat. Gen., n. 120).

L'Assemblea precapitolare

15. Dopo la proclamazione dei Delegati eletti il Ministro provinciale convochi l'Assemblea precapitolare, che preveda la partecipazione, per quanto possibile, di tutti i frati della Provincia con voce attiva, con lo scopo di operare sinodalmente la verifica della vita della Provincia, di enucleare le prospettive per il futuro ed eventualmente di effettuare un sondaggio per l'elezione del Ministro provinciale.

Se il Ministro generale non decide diversamente, spetta al Capitolo precedente di decidere sull'opportunità di celebrare l'Assemblea precapitolare e sull'opportunità di effettuare un sondaggio per l'elezione del Ministro provinciale.

Per il primo Capitolo della Provincia/Custodia, che sarà celebrato secondo il presente direttorio, tale decisione dev'essere presa dal Ministro provinciale e il suo Definitorio.

Avendo presente il principio di sinodalità che va sempre rispettato, tale Assemblea può aver luogo secondo modalità diverse, suggerite dalle possibilità e dalle eventuali tradizioni della Provincia:

a) raggruppando i frati della Provincia in un unico luogo e in un'unica assemblea o in più assemblee suddivise in più settimane;

b) raggruppando i frati della Provincia in più assemblee divise per zone, in modo da facilitare il convergere di frati di Conventi vicini;

c) raggruppando i frati della Provincia mediante un sistema misto, fatto di presenza sia fisica che virtuale, per facilitare la partecipazione dei frati residenti fuori Provincia.

Occorre prevedere che la durata della celebrazione di ogni Assemblea potrà essere di più giorni.

16. Durante l'Assemblea precapitolare:

a. Vengono lette le relazioni principali (Ministro provinciale, Visitatore, Definitorio provinciale – ove prevista –, Economo) che nel frattempo saranno state fatte pervenire ai frati. La/e relazione/i della/e eventuale/i Custodia/e provinciale/i sia/no fatta/e a norma degli Statuti provinciali (cf. Stat. Gen., n. 110, § 2).

Spetta al Ministro provinciale e il suo definitorio decidere se è opportuno richiedere anche le relazioni dei Guardiani.

b. Si svolge la Verifica della vita della Provincia a partire dalle indicazioni di cui al punto precedente. Tale verifica può avvenire in presenza di tutti (in aula capitolare) o può essere organizzata per gruppi, con tempi congrui (es. una giornata e mezza o due), avendo cura, nelle sintesi dei rispettivi segretari, di indicare le valutazioni e le prospettive condivise (e con quale grado di condivisione). All'inizio della prima riunione ogni gruppo provvederà a scegliere il proprio segretario. Per la conduzione della verifica si utilizzi il suggerimento metodologico presente nell'Appendice E del presente Direttorio o, in alternativa, si scelgano altre modalità, purché ben precisate e previamente approvate dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

c. Su proposta del Definitorio uscente, vengono eletti in ogni Assemblea i frati che dopo l'Assemblea stessa costituiranno la Commissione per la stesura del *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*. Essi devono essere scelti tra i frati che parteciperanno al Capitolo, in numero non superiore a due (2) per ogni Assemblea, o tre (3) in caso di un'unica Assemblea. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, tali frati hanno il compito di raccogliere le sintesi dei segretari dei gruppi.

d. Se è stato deciso che occorre effettuare un sondaggio per l'elezione del Ministro provinciale, lo spoglio delle schede si svolga subito dopo la conclusione dell'Assemblea (o dopo l'ultima delle Assemblee) e di seguito vengano comunicati i risultati all'intera Provincia.

17. Nel periodo che intercorre tra lo svolgimento dell'Assemblea precapitolare e l'inizio della Prima parte del Capitolo:

a. La Commissione per la stesura del *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*, formata dai frati scelti durante l'Assemblea precapitolare, si ritrova per elaborare tale *Documento* che deve offrire, assieme ai risultati della verifica, le indicazioni circa le tematiche che dovranno essere affrontate in Capitolo.

b. Il Segretario provinciale invia il *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia* a tutti i frati, perché venga letto nelle comunità, le quali potranno riservarsi di portare altre integrazioni sul testo al Capitolo stesso.

c. I frati della Provincia inviano le schede per l'elezione del Ministro provinciale, ove previsto dagli Statuti provinciali (cfr. Stat. gen., n. 117).

Membri e organismi del Capitolo

18. I membri del Capitolo

Solo frati professi solenni possono partecipare al Capitolo provinciale; i professi temporanei non possono prendervi parte nemmeno in qualità di "uditori". Sono membri del Capitolo: a norma delle Costituzioni, il Ministro generale o il suo delegato, l'ex Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo Capitolo ordinario (però non oltre il successivo Capitolo ordinario), i Custodi provinciali, i Definitori provinciali, i delegati eletti secondo gli Statuti generali, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni a norma degli Statuti (Cost., art. 210, § 2); l'Assistente generale nei Capitoli provinciali e custodiali della sua Conferenza o Federazione (Stat. Gen., n. 116, § 3).

Per la partecipazione al Capitolo provinciale di tutti i frati professi solenni della Provincia è necessario il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio (cf. Stat. Gen., n. 116, § 1).

19. Il Preside del Capitolo

Preside del Capitolo provinciale ordinario è il Ministro generale o il suo Delegato fino alla quarta sessione compresa (Cost., art. 210, § 1); le altre sessioni sono presiedute dal Ministro provinciale (Cost., art. 210, § 1). Preside del Capitolo provinciale straordinario è il Ministro provinciale.

Preside del Capitolo custodiale provinciale fino alla quarta sessione è il Ministro provinciale o il suo Delegato. Se il Ministro generale decide di prendere parte al Capitolo di una Custodia provinciale, egli ne è il preside (cf. Stat. Gen., n. 128, § 1).

20. Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza deve curare che lo svolgimento del Capitolo proceda secondo il presente Direttorio e che le norme del diritto comune e del diritto particolare siano osservate fedelmente; deve anche sciogliere i dubbi e le controversie in fatto di procedure e di votazioni. Compete ancora a questo Consiglio verificare che gli *Atti del Capitolo* siano stati stesi con esattezza, e quindi firmarli, unitamente al Segretario, a nome dei capitolari (Stat. Gen., n. 89, §§ 1-2). Oltre che dal Preside del Capitolo, che ne è il Presidente, detto Consiglio è composto da almeno tre capitolari, che devono essere eletti o confermati nella prima sessione (cf. Stat. Gen., n. 88, §§ 1-2). È opportuno che i membri del Consiglio di Presidenza siano anche presidenti-moderatori degli eventuali Gruppi di lavoro del Capitolo.

I membri del Consiglio di Presidenza possono essere:

- o eletti in Capitolo tramite scheda (anche con unico voto, ovvero scrivendo tre nomi in un'unica scheda);
- o nominati precedentemente dal Ministro provinciale con il suo Definitorio e confermati dall'Assemblea capitolare con voto segreto o, se la maggioranza dell'Assemblea è d'accordo, anche per alzata di mano.

Del Consiglio di Presidenza entra a far parte anche il Ministro provinciale dopo la sua elezione, cioè dopo la terza sessione (cf. Stat. Gen., n. 88, § 2).

A discrezione del Preside del Capitolo, può far parte del Consiglio di Presidenza anche l'Assistente generale dell'area.

21. Il Segretario del Capitolo (l'Attuario)

Il Segretario del Capitolo (l'Attuario) funge da notaio del Capitolo, ne verbalizza tutte le riunioni in Assemblea e ne redige gli Atti. Egli è nominato precedentemente dal Ministro provinciale con il suo Definitorio e quindi confermato dal Capitolo nella prima sessione (cf. Stat. Gen., n. 88, § 1). Si può confermare anche eventuali aiutanti dell'Attuario, scelti possibilmente tra i frati non vocali del Capitolo e designati dal Ministro o Custode con il suo Definitorio prima del Capitolo stesso (cf. Stat. Gen., n. 88, § 1).

22. Gli Uditori delle cause

Sono tre capitolari che hanno il compito di prendere in considerazione le questioni o lamentele o denunce firmate che giungessero al Capitolo e che vengono trasmesse loro dal Consiglio di Presidenza: essi devono esaminarle e, se opportuno, proporre alla valutazione e alla decisione del Capitolo le risposte o le proposte di soluzione (cf. Stat. Gen., n. 90, § 1). Vengono scelti all'inizio del Capitolo (prima sessione) e possono essere nominati con lo stesso tipo di procedura indicata per i membri del Consiglio di Presidenza (v. sopra n. 20). Scelgono tra loro un presidente, che riferirà al Capitolo gli eventuali risultati del loro lavoro.

23. I Revisori dei conti

Sono tre, possibilmente esperti nel campo dell'amministrazione, che possono essere coadiuvati da tecnici specializzati (religiosi o laici). Hanno il compito di esaminare tutti i registri dell'amministrazione[2] per verificarne la correttezza (cf. Stat. Gen., n. 90, § 2). L'Economo provinciale deve rendersi disponibile a dare loro tutte le informazioni necessarie. I Revisori dei conti vengono nominati dal Ministro con il suo Definitorio, a meno che non siano già stati nominati in Capitolo (v. sopra n. 8). Scelgono tra loro un presidente, che riferirà al Capitolo il risultato del loro lavoro.

Gli Statuti provinciali possono stabilire che i Revisori dei conti, per svolgere in maniera più accurata il loro lavoro, ne riferiscono le conclusioni nella seconda parte del Capitolo provinciale; in questo caso è più opportuno che l'Economo (e l'Esattore) provinciale sia/no eletto/i nella seconda parte del Capitolo, dopo aver sentito la relazione dei Revisori dei conti.

24. Altri incarichi particolari

È bene che dal Ministro provinciale siano scelti, prima del Capitolo, alcuni frati, anche non capitolari, con incarichi di carattere pratico, per garantire il buon funzionamento del Capitolo, come per es. l'incaricato dell'organizzazione logistica (cf. n. 45), l'incaricato dell'animazione liturgica, l'addetto alle cose materiali (economo), eventuali addetti alla segreteria del Capitolo, un incaricato di dare informazione dei lavori capitolari ai frati non capitolari (tramite fax, posta elettronica, ecc.) e altri.

---

[2] Ad esempio, nell'esaminare l'economia dei conventi i revisori dei conti possono avvalersi dei risultati della visita canonica e/o dei documenti presenti nella curia provinciale/custodiale.

25. I Gruppi di lavoro

Per rendere più efficace il lavoro capitolare e per dare modo a tutti i vocali di partecipare attivamente al Capitolo, i capitolari siano suddivisi in Gruppi di lavoro, a meno che il Capitolo non decida che tutti i lavori si svolgano nell'Assemblea capitolare. Il Ministro provinciale può inserirsi in uno dei Gruppi di lavoro per offrire il suo qualificato contributo.

La composizione dei Gruppi può essere stabilita precedentemente dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, così da garantirne la varietà quanto a età, compiti, provenienza, ecc. Il numero dei Gruppi di lavoro sia determinato in base al numero dei vocali del Capitolo stesso. Spetta al Consiglio di Presidenza decidere quando il lavoro capitolare si deve svolgere nei Gruppi. All'inizio della prima riunione ogni Gruppo provvederà a scegliere un *Segretario-relatore*; questi potrà anche essere designato precedentemente dal Ministro provinciale e confermato dal rispettivo Gruppo.

26. Il Moderatore dell'Assemblea capitolare

Se lo ritiene opportuno, il Capitolo può nominare uno o più Moderatori dell'Assemblea capitolare (se più di uno, svolgeranno il loro compito a turno): essi condurranno i lavori capitolari in assemblea, secondo il metodo stabilito dal Consiglio di Presidenza, dando la parola a chi la richiede, facendo rispettare i tempi di intervento, proponendo di porre fine alla discussione e di passare alla votazione, ecc. (cf. Stat. Gen., n. 96). Nello svolgere il proprio compito, il Moderatore deve attuare le indicazioni del presente Direttorio, del Consiglio di Presidenza e/o del Preside. Può essere eletto per scheda o confermato dal Capitolo su designazione del Ministro provinciale. Se il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritiene opportuno, e per poter disporre di una persona particolarmente competente, può essere proposto come Moderatore anche un non capitolare.

Votazioni ed elezioni

27. Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di almeno due terzi dei vocali (Cost., art. 187, § 1).

28. Il voto, per essere valido, deve essere libero, segreto, certo, assoluto, determinato (CIC, can. 172, § 1). Pertanto le schede bianche o nulle, nel computo della maggioranza necessaria per ottenere una elezione, non siano tenute in considerazione. Lo stesso vale per gli astenuti. Tuttavia si tenga presente quanto segue:

- nelle elezioni la maggioranza viene calcolata sul numero dei voti validi espressi, escludendo perciò i voti nulli e gli astenuti;
- nelle votazioni riguardanti decisioni o approvazione di testi legislativi la maggioranza viene calcolata sul numero dei presenti, salvo alcuni casi espressamente previsti (Cost., art. 187, § 3).

29. Per *maggioranza assoluta* si intende che i voti necessari devono essere superiori alla metà[3]. Per avere la *maggioranza qualificata* si richiede che vengano raggiunti i due terzi dei voti. Se il numero totale dei voti non può essere diviso in tre parti uguali, è richiesto un voto in più[4].

---

[3] Per esempio la maggioranza assoluta su 25 è 13, su 47 è 24, su 60 è 31, su 61 è 31.
[4] Per esempio la maggioranza qualificata su 60 è 40, su 90 è 60, su 62 è 42, su 91 è 61 (Cap. gen. 2013).

30. I Ministri provinciali ed i Custodi possono rimanere in carica solo per due mandati consecutivi (Cost., art. 191, § 3), mentre i Definitori provinciali e custodiali per essere eletti per il terzo mandato devono raggiungere la maggioranza qualificata dei voti, ossia i due terzi, entro i primi due scrutini (cf. Cost., art. 191, § 2).

31. I Guardiani, per essere nominati per il terzo mandato nello stesso Convento, devono raggiungere la maggioranza qualificata nella rispettiva ballottazione (cf. Cost., art. 191, § 2).

32. Qualora in una nomina per ballottazione (per esempio di un vicario provinciale, un Guardiano, ecc.), in cui è richiesta la maggioranza assoluta, il candidato ottenga la parità tra i voti positivi e i voti negativi, egli può essere presentato per una seconda ballottazione. Se ottiene il medesimo risultato, egli non può più essere presentato.

Il Preside nelle nomine per ballottazione non ha la facoltà di risolvere le votazioni pari; tuttavia, in questo caso, può riproporre per una seconda volta la stessa persona, dopo aver ulteriormente spiegato, se necessario, le ragioni per le quali intende presentarla. Negli altri casi, il Preside può dirimere la parità con un suo voto (CIC, can. 119, § 2). Colui che viene proposto per un ufficio per ballottazione si astenga dal votare; la sua astensione deve comparire agli Atti con la formula "*ipso non suffragante*".

33. Qualora un eletto non accetti l'elezione ed esprima il suo rifiuto in modo certo e definitivo, si devono iniziare nuovamente le votazioni partendo dal primo scrutinio (CIC, can. 177, § 2). Anche in questo caso chi venisse eletto per il terzo mandato consecutivo ha sempre bisogno di raggiungere la maggioranza qualificata entro il secondo scrutinio.

34. Oltre alla elezione, è sempre possibile la postulazione, che consiste nell'elezione di una persona che non ha voce passiva. Tale elezione però ha bisogno dei due terzi dei voti, da raggiungersi entro i primi due scrutini, e della conferma dell'Autorità competente (CIC, cann. 180-183).

35. I Superiori (Ministri provinciali, Custodi generali, Custodi provinciali, Vicari provinciali e custodiali, Guardiani), una volta eletti e dopo aver accettato, devono essere confermati dal Preside del Capitolo (CIC, can. 625, § 3). Tale conferma deve essere data per iscritto e controfirmata dal Segretario del Capitolo (CIC, can. 179, §§ 1-5).

36. Nelle sessioni plenarie, nei casi in cui sia presa in esame una materia contro il diritto comune o una questione della massima importanza, si richiede:

- che il caso o la questione siano presentati in aula, previa approvazione del Consiglio di Presidenza;
- che la maggioranza assoluta dell'Assemblea accetti di trattarne;
- che l'eventuale soluzione o decisione ottenga la maggioranza qualificata dei presenti (Stat. Gen., n. 93, § 2).

37. Se uno o più capitolari ritengono che una questione o proposta sia stata lasciata cadere senza validi motivi, tale questione o proposta può essere presentata per la discussione, se a tale scopo si sarà ottenuta una petizione firmata da almeno un terzo dei vocali (Stat. Gen., n. 94).

38. Una questione o mozione già approvata o già respinta può venire nuovamente discussa se, espletata la procedura della petizione sottoscritta da almeno un terzo dei vocali e presentata dal Consiglio di Presidenza, la proposta di ridiscuterla ottenga il consenso della maggioranza qualificata del Capitolo (Stat. Gen., n. 95).

39. Spetta al Preside o al Moderatore porre fine alle discussioni e passare alla votazione. Ad ogni vocale tuttavia è concesso proporre la fine della discussione con votazione immediata o il rinvio della votazione, purché tale proposta sia accettata dalla maggioranza assoluta dei presenti (Stat. Gen. 96).

40. Prima della terza sessione del Capitolo, siano designati dal Consiglio di Presidenza due vocali come scrutatori e due frati come lettori dei voti. Costoro verranno a tempo debito proposti all'approvazione del Capitolo (Stat. Gen., n. 97, § 1).

Elezioni con votazione prima del Capitolo

41. Nel caso che si adotti il sistema di elezione del Ministro provinciale per lettera, con tutti gli scrutini necessari prima del Capitolo (cf. Stat. Gen., n. 117, § 3, b), si abbia cura di mandare le schede in tempo utile, in maniera che tutti gli aventi diritti al voto possano inviare il loro voto. Il Ministro provinciale uscente, con il consenso del suo Definitorio, nomini una Commissione incaricata dello spoglio delle schede (cf. Stat. gen., n. 117, § 3, b 1). Essa sia composta di tre membri, di cui uno presidente e un altro segretario. Il segretario rediga un verbale dei vari scrutini (date di invio delle schede; numero di schede inviate e ricevute; numero di voti, ecc.). Il verbale deve essere firmato anche dal presidente. Tale verbale deve essere presentato al Preside del Capitolo dopo la prima sessione.

All'eletto il Ministro generale chieda quanto prima, anche telefonicamente o con altro mezzo, il consenso e dia la necessaria conferma (cf. Cost., art. 191, § 5). L'elezione non venga pubblicata finché non sia stata data la conferma (cf. Stat. Gen., n. 117, § 3, b 1). Egli inizierà il suo mandato alla terza sessione del Capitolo provinciale ordinario (Stat. Gen., n. 117, § 3, b 1), dopo aver fatto la professione di fede e il giuramento (cf. sotto n. 93).

42. Nel caso che si adotti il sistema di elezione del Ministro provinciale per lettera da aprirsi in Capitolo, le schede pervenute vengano debitamente custodite fino alla terza sessione del Capitolo provinciale ordinario.

Questioni particolari

43. Se giungono delle lettere al Capitolo, queste vengano consegnate al Preside. Se esse contengono problemi o questioni particolari, il Preside le valuti con i membri del Consiglio di Presidenza e, assieme ad essi, le trasmetta eventualmente agli Uditori delle Cause, i quali le esaminino e, se necessario, le sottopongano al giudizio dell'intero Capitolo.

44. Perché eventuali obiezioni contro il Ministro provinciale o contro altri siano prese in considerazione devono essere presentate per iscritto, firmate dagli autori e munite delle dovute prove, altrimenti non siano ammesse (cf. Stat. Gen., n. 90, § 1). In ogni caso, esse vanno esaminate e discusse prima della conclusione della seconda sessione capitolare.

45. L'incaricato dell'organizzazione logistica del Capitolo abbia cura di preparare nell'aula capitolare tutto ciò che è necessario: il libro dei Vangeli, il Codice di Diritto Canonico, le Costituzioni dell'Ordine, gli Statuti Generali e questo Direttorio, le schede per le elezioni, l'urna per raccoglierle, l'elenco dei vocali secondo l'ordine indicato al n. 49 del presente Direttorio, ecc.

46. NOTA

a. La sequenza delle azioni capitolari, prevista nel presente Direttorio, può essere modificata; si richiede tuttavia una giusta causa e il consenso della maggioranza qualificata del Capitolo.

b. Il medesimo Direttorio, destinato a regolare la procedura del Capitolo provinciale ordinario, viene usato, con i dovuti adattamenti e cambiamenti, sia per il Capitolo provinciale straordinario come pure, salvo il diritto e secondo lo spirito di Cost., artt. 221 e 222, per i Capitoli custodiali.

c. A questo Direttorio si possono aggiungere alcune norme di carattere pratico (riguardanti per esempio la durata degli interventi scritti e orali, la procedura di alcune nomine per compiti interni al Capitolo, le norme riguardanti l'uso di mass-media, ecc.), che non siano in contraddizione con quanto indicato dal Direttorio stesso. Tali norme vanno approvate nel corso della prima sessione capitolare.

PRIMA PARTE DEL CAPITOLO

SESSIONE PRIMA

47. Per creare il clima che favorisca la celebrazione del Capitolo inteso non solo come adempimento giuridico, ma anche come evento spirituale-carismatico, come luogo di discernimento evangelico e come incontro di autentica fraternità, non manchi all'inizio del Capitolo stesso (o in altro momento) un tempo adeguato di preghiera, come:

- un tempo di riflessione spirituale, per esempio un ritiro,
- e/o una particolare celebrazione liturgica, come per esempio l'Eucaristia votiva dello Spirito Santo, o di San Francesco d'Assisi, o del titolare della Provincia, o "per una riunione spirituale", ecc.,
- oppure la celebrazione di una parte della Liturgia delle Ore, con l'aggiunta di letture appropriate (tratte, per esempio, da testi francescani o da documenti ecclesiali sulla vita consacrata);
- oppure una celebrazione preparata *ad hoc* (veglia di preghiera).

48. Quando l'Assemblea è riunita nell'aula capitolare, il Preside apre i lavori invitando a recitare una preghiera scelta tra quelle in Appendice A del presente *Direttorio*. Quindi il Preside chiede all'Assemblea la conferma del Segretario del Capitolo, nominato dal Ministro provinciale (v. sopra n. 21; cf. Stat. Gen., n. 88, § 1).

Una volta confermato, il Segretario, stando davanti al Preside, promette di eseguire fedelmente il compito affidatogli, dicendo:

Io, Fra…, prometto di esercitare fedelmente in tutto, il mio ufficio di Segretario del Capitolo.

Il Preside soggiunge:

Ricevi il potere di redigere gli atti e di notificare ufficialmente a questa Provincia le decisioni del Capitolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

49. Quindi il Preside invita il Segretario del Capitolo a fare l'appello dei vocali. Ognuno risponderà: *presente.* Per primo sarà chiamato lo stesso Preside, quindi l'ex-Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo Capitolo ordinario, l'Assistente generale (cf. Stat Gen., n. 116, § 3) i Custodi provinciali, i Definitori provinciali e infine i Delegati in ordine di professione solenne (cf. Cost., art. 210, § 2; Stat. Gen., n. 22, § 2). Il Preside verifichi se l'Assemblea è al completo e legittima e se gli eventuali assenti siano giustificati. Si tenga presente che per la validità delle azioni capitolari è richiesta la presenza di almeno due terzi dei vocali (cf. Cost., art. 187, § 1).

50. Il Preside invita il Segretario del Capitolo a leggere, a suo nome, la seguente dichiarazione di apertura del Capitolo, mentre tutti stanno in piedi:

Io Fra…, ... (*numero di successione*) Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali dopo il serafico Patriarca San Francesco e Preside di questo Capitolo (*oppure, se non è il Ministro generale a presiedere*: "Io, Fra…, Delegato del Ministro generale e Preside di questo Capitolo") nel nome del Signore dichiaro aperto il Capitolo provinciale ordinario di questa Provincia di…

Invito tutti a prendersi cura del bene della Provincia: verificando la vita e le attività dei suoi frati alla luce del Vangelo, della nostra Regola e delle nostre Costituzioni e dell'insegnamento della Chiesa; procedendo alla elezione del Ministro provinciale e di tutti coloro che, secondo le nostre norme, devono svolgere il servizio dell'autorità e dell'animazione; progettando il cammino della Provincia per i prossimi quattro anni, e cercando le soluzioni adeguate a quei problemi che il Capitolo riterrà opportuno affrontare.

Tutto questo avvenga in un clima di preghiera, di fraternità, di reciproco ascolto, di comune discernimento, a maggior gloria di Dio, nella sincera ricerca del bene di questa Provincia e di tutto l'Ordine, sotto la guida dello Spirito Santo e sotto la protezione di Maria Immacolata, Patrona del nostro Ordine, del suo sposo San Giuseppe, di tutti i Santi e Sante francescani e, in particolare del nostro serafico Padre San Francesco, del quale invoco su di voi la Benedizione.

Dal convento di… il…

Fra… Preside del Capitolo
Fra… Segretario del Capitolo

51. L'Assemblea capitolare procede quindi alla costituzione:

a) del Consiglio di Presidenza, con la scelta di almeno tre membri (è bene che le stesse persone siano anche Presidenti-moderatori dei Gruppi di lavoro);

b) degli Uditori delle cause;

c) dell'eventuale moderatore (uno o più).

Per la loro nomina si proceda secondo quanto indicato nelle Norme introduttive (nn. 20, 22, 26).

52. Il Preside presenta e sottopone all'approvazione dei capitolari l'orario delle giornate capitolari precedentemente preparato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, ed eventualmente altre proposte

di carattere pratico per il buon andamento del Capitolo. Quindi, se lo ritiene opportuno, rivolge ai capitolari una breve esortazione, mettendo in luce l'importanza del Capitolo ed esortando a parteciparvi con purezza di spirito, impegnandosi ad operare nella luce dello Spirito e nella fedeltà al nostro carisma.

53. Il Segretario del Capitolo legge quindi i seguenti avvisi/adempimenti:

a. Eventuali documenti indirizzati al Capitolo siano subito consegnati al Preside.

b. Ogni commissione tenga le proprie riunioni nei tempi in cui il Capitolo non è riunito in Assemblea plenaria.

c. Qualora l'elezione del Ministro provinciale avvenga in Capitolo, i vocali, in maniera responsabile e fraterna, si scambino pareri tra di loro e con il Preside sui candidati atti a svolgere il compito di Ministro provinciale (cf. Stat. Gen., n. 91).

d. Tutti i vocali, vestiti dell'abito religioso, devono prendere parte a tutte le sessioni, a meno che non ottengano uno speciale permesso dal Preside.

54. Terminata la lettura, il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, indice la seconda sessione del Capitolo dicendo:

La seconda sessione del Capitolo provinciale, durante la quale dovranno essere esaminati e valutati la vita, le attività e i problemi della Provincia, è indetta per… (si indica l'ora ed eventualmente il giorno).

55. Se a questo punto si sospendono i lavori, si recita una delle preghiere conclusive che si trovano nell'Appendice A di questo Direttorio.

SESSIONE SECONDA

Nel caso in cui è stata celebrata l'Assemblea precapitolare (descritta nei nn. 15-17), viene applicata la procedura descritta nei nn. 56-60. Se non è stata celebrata l'Assemblea precapitolare, si procede secondo la procedura descritta nei nn. 61-67.

Nel caso in cui è stata celebrata l'Assemblea precapitolare

56. Dopo la preghiera iniziale (si può scegliere nell'Appendice A del presente Direttorio), il Segretario, su invito del Preside, fa l'appello dei vocali. Ciò si omette quanto non c'è interruzione fra la prima e se conda sessione.

57. A questo punto, il Preside chiama gli estensori del *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*, per la presentazione del Documento stesso. I capitolari devono avere copia della relazione che viene presentata.

Si leggano inoltre, in forma sintetica, altre relazioni che – a giudizio del Definitorio provinciale uscente e della Commissione preparatoria del Documento di sintesi – rivestono particolare importanza per le future decisioni del Capitolo.

I curatori delle relazioni principali (il Visitatore generale; il Ministro provinciale; l'Economo provinciale) potrebbero evidenziare gli elementi delle relazioni stesse che a loro avviso sono di particolare importanza e che non sono stati presi sufficientemente in considerazione nell'Assemblea precapitolare, o a cui non è stato dato il giusto peso nel *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*.

Al termine della lettura sono possibili richieste di ulteriore chiarificazione o precisazione su affermazioni contenute nel documento. Possono essere lette, inoltre, le osservazioni pervenute dalle comunità in seguito alla lettura del *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*.

Fatte le eventuali integrazioni al *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*, esso viene approvato dal Capitolo.

58. Prima di concludere la seconda sessione, il Preside invita i Presidenti delle Commissioni degli Uditori delle Cause e dei Revisori dei conti a dare relazione del loro lavoro. La relazione deve essere presentata in aula dal rispettivo Presidente e consegnata scritta al Segretario del Capitolo, firmata da tutti i componenti delle Commissioni.

59. Terminata la lettura, il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, indice la terza sessione del Capitolo dicendo:

> *La terza sessione del Capitolo provinciale per l'elezione del Ministro provinciale, è indetta per…* (si indica l'ora ed eventualmente il giorno).

60. Quindi, dopo la preghiera di ringraziamento (v. Appendice A), si scioglie l'Assemblea.

Nel caso in cui non è stata celebrata l'Assemblea precapitolare

61. Dopo la preghiera iniziale (si può scegliere nell'Appendice A del presente Direttorio), il Segretario, su invito del Preside, fa l'appello dei vocali. Ciò si omette quando non c'è interruzione fra la prima e seconda sessione.

62. Si procede quindi alla lettura delle relazioni capitolari. È quanto mai opportuno leggere per intero le seguenti relazioni:

a) del Visitatore generale (qualora ci sia),

b) del Ministro provinciale,

c) dell'Economo provinciale.

Se le suddette relazioni dovessero risultare troppo ampie, se ne può presentare una sintesi, tale tuttavia che consenta ai capitolari di prendere atto dei contenuti più importanti. Ciò presuppone che le relazioni siano inviate in tempo utile (almeno un mese prima) a tutti i capitolari. La relazione dell'Economo provinciale viene distribuita, letta e ritirata in Capitolo. È diritto-dovere del Capitolo conoscere la situazione dell'amministrazione provinciale: sia il bilancio economico del quadriennio, sia lo stato patrimoniale. Le altre relazioni capitolari sono stabilite dai rispettivi Statuti provinciali. In ogni caso non dovrebbero mancare le relazioni:

- dei presidenti delle Commissioni provinciali (in particolare della formazione iniziale e formazione permanente),

- dell'Assistente M.I.,

- dell'incaricato dell'animazione vocazionale,

- dei responsabili delle opere provinciali.

La relazione della/e eventuale/i Custodia/e provinciale/i sia fatta a norma degli Statuti provinciali (cf. Stat. Gen., n. 110, § 2).

Queste relazioni possono essere presentate in maniera sintetica, secondo un tempo concordato in fase di organizzazione del Capitolo. Il testo integrale di dette relazioni deve però essere inviato ai capitolari prima del Capitolo. I capitolari, ovviamente, sono tenuti in coscienza a venire al Capitolo ben preparati.

63. Il Preside chiama i singoli relatori, iniziando dal Visitatore generale o dal Ministro provinciale. I capitolari devono avere copia della relazione o della sintesi che viene presentata. Al termine della lettura sono possibili solo richieste di chiarificazione o precisazione su affermazioni contenute nelle relazioni, tuttavia senza entrare nella discussione dei contenuti o delle problematiche presentate.

64. Conclusa la lettura delle relazioni, il Preside richiami ai presenti la finalità di questa sessione capitolare, che non è tanto quella dell'analisi delle relazioni quanto della verifica della vita e delle attività della Provincia, sottolineando il fatto che tale verifica è un importante e irrinunciabile diritto-dovere del Capitolo provinciale. A questo scopo, nella distribuzione del lavoro capitolare nelle varie giornate, si abbia l'avvertenza di dare un tempo adeguato alla seconda sessione del Capitolo.

Per la conduzione della verifica si utilizzi il suggerimento metodologico presente nell'Appendice E del presente Direttorio o, in alternativa, si scelgano altre modalità, purché ben precisate e previamente approvate dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

65. Se sono stati previsti i Gruppi di lavoro, a questo punto il lavoro capitolare prosegua nei Gruppi, secondo una metodologia che deve essere preparata precedentemente e presentata all'assemblea.

66. Nella riunione in assemblea, dopo il lavoro svolto nei Gruppi, i capitolari ascoltano la presentazione del lavoro di ogni Gruppo fatta dai rispettivi Segretari-relatori o una sintesi di essa. Il Preside, se il tempo lo consente, può dare la possibilità di un successivo dibattito in aula, per ulteriori precisazioni, approfondimenti e valutazioni della vita della Provincia da parte del Capitolo. È bene, comunque, che non si chiuda la seconda sessione senza aver formulato - se necessario da parte di una commissione ad hoc - un documento sintetico conclusivo di verifica-valutazione, *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia*.

Il *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia* viene approvato dal Capitolo.

67. Prima di concludere la seconda sessione il Preside invita i Presidenti delle Commissioni degli Uditori delle Cause e dei Revisori dei conti a dare relazione del loro lavoro. La relazione deve essere presentata in aula dal rispettivo Presidente e consegnata scritta al Segretario del Capitolo, firmata da tutti i componenti delle commissioni.

Infine il Segretario, su invito del Preside, indice la terza sessione, dicendo:

> *La terza sessione del Capitolo provinciale per l'elezione del Ministro provinciale è indetta per … (si dice il giorno e l'ora).*

Quindi, dopo la preghiera di ringraziamento (v. Appendice A), si scioglie l'assemblea.

SESSIONE TERZA

Elezione del Ministro provinciale

68. Quando l'elezione del Ministro provinciale viene fatta dai capitolari o da tutti i professi solenni *per praesentiam* (Stat. gen., n. 117, § 3, a), si celebri al mattino la messa votiva dello Spirito Santo.

69. Riunita l'Assemblea all'ora stabilita, dopo una preghiera di inizio, si procede in maniera diversa, secondo il metodo scelto per l'elezione del Ministro provinciale.

70. *Se il metodo per l'elezione del Ministro provinciale è quello per lettera, con tutti gli scrutini necessari prima del Capitolo* (cf. Stat. gen., n. 117, § 3, b), il Preside invita il presidente della Commissione per lo spoglio delle schede (o in sua assenza il segretario della medesima Commissione o il segretario della Provincia) a leggere il verbale dei vari scrutini e dell'avvenuta elezione, così pure la lettera di conferma del Ministro generale. Quindi il Segretario del Capitolo dichiari:

> *Io Fra…, Segretario di questo Capitolo provinciale, a nome di tutti coloro ai quali, a norma della Regola e delle Costituzioni, compete l'elezione del Ministro provinciale, dichiaro che il giorno …* (data della conclusione dello spoglio delle schede)*, avendo ottenuto la maggioranza dei voti richiesti, è risultato legittimamente eletto Ministro provinciale di questa Provincia… Fra…; egli ha accettato ed è stato canonicamente confermato dal Ministro generale.*

Quindi si prosegue come indicato dal Direttorio al n. 93 e seguenti.

71. *Se il metodo per l'elezione del Ministro provinciale è quello del suffragio per lettera da conteggiare in Capitolo* (cf. Stat. gen. 117, § 3, c), è possibile, prima della seconda sessione, procedere fuori del Capitolo all'apertura delle buste esterne delle schede, quelle cioè contrassegnate dal nome del votante. Il Preside, sentito il Consiglio di Presidenza, scelga a tale scopo due capitolari che, unitamente al Segretario del Capitolo, aprono le buste e contano il numero delle buste interne, assicurandosi che esso sia non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto e non superiore al numero delle buste inviate (cf. CIC, can. 173, §§ 2-3). Riunita l'Assemblea, dopo la preghiera iniziale, il Segretario del Capitolo riferisca all'Assemblea il numero delle schede inviate e ricevute. Quindi si proceda all'apertura delle buste interne e alla lettura dei voti, seguendo il presente Direttorio a partire dal n. 80. Se il Ministro provinciale non risulta eletto, si procede con l'elezione del Ministro provinciale da parte dei capitolari, seguendo la procedura indicata a partire dal n**.** 74 del Direttorio. Questo anche nel caso del suffragio diretto per lettera con un massimo di tre scrutini, in cui nessuno abbia raggiunto la maggioranza necessaria, come pure nel caso che l'eletto con suffragio diretto per lettera non abbia accettato (cf. Stat. Gen., n. 117, § 3, b 2).

72. *Se il Ministro provinciale viene eletto in Capitolo*, dai soli capitolari o anche da tutti i professi solenni della Provincia, quando tutti sono riuniti si canta il *Veni creator* o un altro inno di invocazione allo Spirito Santo, con la seguente preghiera conclusiva recitata dal Preside:

> V. *Manda il tuo Spirito e tutto sarà ricreato.*
>
> R. *E rinnoverai la faccia della terra.*

Preghiamo.

O Dio, che nello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto.

Illumina le nostre menti, affinché con cuore puro e animo retto sappiamo scegliere colui che deve servire questa fraternità, chiamata a seguirti sulla via del Vangelo, nella lode perenne del tuo nome, nella ricerca della perfetta carità e nell'annuncio del tuo Regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

73. Qualora l'elezione avvenga *per praesentiam* di tutti i frati professi solenni, ed è stata celebrata l'Assemblea precapitolare, e se il Consiglio di Presidenza ritiene opportuno, sia letto a questo punto a tutti i frati il testo finale del *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia,* approvato dal Capitolo (v. sopra n. 57).

74. Se il Capitolo non decide diversamente, il Segretario del Capitolo invita coloro che non sono capitolari a lasciare l'aula. Quindi fa l'appello dei frati che hanno il diritto di votare. Il Preside verifichi che siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, e quindi fa leggere al Segretario dalle Costituzioni e dagli Statuti Generali quanto segue:

a) Norme relative all'elezione del Ministro Provinciale

Cost., art. 191, § 1. Nelle elezioni si osservi il diritto universale e il diritto proprio dell'Ordine. Tuttavia, salvo quanto prescritto dai seguenti paragrafi 2 e 4, si consideri eletto e come tale venga proclamato dal Preside, colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, tolti quelli nulli, o, dopo due scrutini inefficaci, chi ha ottenuto la maggioranza relativa nel terzo scrutinio. In caso di parità dei suffragi si consideri eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.

Cost., art. 191, § 3. L'elezione all'ufficio del Ministro generale, dei Definitori generali, del Ministro provinciale e del Custode è limitata a due mandati consecutivi.

Cost., art. 191, § 4. Per l'elezione del Ministro generale e provinciale e del Custode generale, sono ammessi cinque scrutini. Dopo il secondo scrutinio senza esito, vengono privati della voce passiva quei candidati per i quali si richiede la maggioranza qualificata. Nel quinto scrutinio hanno voce passiva solamente i due che nel quarto hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso che più di due abbiano ottenuto una identica maggioranza sono anch'essi candidati. Tutti costoro comunque nel quinto scrutinio non hanno voce attiva; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, e in caso di parità il più anziano di professione solenne, poi di età.

b) Requisiti richiesti e competenze del Ministro provinciale

Cost., Capitolo VI, Il governo dell'Ordine, Introduzione spirituale, g.

I Ministri provinciali – ma il discorso vale anche per i Custodi – il serafico Padre «li voleva affabili verso gli inferiori, e tanto benigni e sereni che i colpevoli non avessero timore di affidarsi al loro affetto. Come pure che fossero moderati nei comandi, benevoli nelle mancanze, più facili a sopportare che a ritorcere le offese, nemici dichiarati dei vizi e medici per i peccatori. In una parola, esigeva in essi una condotta tale che la loro vita fosse specchio di disciplina per tutti gli altri».

Cost., Capitolo VI, Il governo dell'Ordine, Introduzione spirituale, h.

«Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, nelle province e nei luoghi in cui saranno, assegnino il luogo ai loro frati, e spesso li visitino e li esortino e li confortino secondo lo Spirito... E si ricordino i ministri e servi che il Signore dice: "Non sono venuto per essere servito, ma per servire", e che a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati, e se di essi qualcuno si perdesse per loro colpa e cattivo esempio, nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione davanti al Signore Gesù Cristo».

Cost., art. 214. Può essere eletto Ministro provinciale un frate professo solenne da almeno cinque anni, dotato di maturità, di prudenza, capacità e spirito francescano, come pure delle altre doti richieste dal diritto universale[5].

Cost., art. 215. Il Ministro, mostrando verso tutti spirito di carità e di premura, curi diligentemente che i frati conducano una vita conforme alla Regola e alle Costituzioni, progredendo sempre più in santità e nell'edificazione della fraternità e della Chiesa.

Cost., art. 216. Il Ministro provinciale ha potestà ordinaria propria in tutta la Provincia, nelle Custodie dipendenti da essa, sui singoli Conventi, sulle case e su tutti i singoli frati a norma del diritto proprio[6].

75. Il Preside interroga i vocali dicendo: *Giurate di eleggere come Ministro provinciale colui che secondo la vostra coscienza vi sembra più idoneo?*

I vocali rispondono: *Lo giuro.*

76. A questo punto il Preside, se lo ritiene opportuno, dice qualche parola sulla figura e le prerogative del Ministro provinciale e sull'importanza di questo momento del Capitolo.

77. L'elezione del Ministro provinciale avviene per scheda. Il Preside sceglie tra i vocali due frati come *scrutatori*, e chiede al Capitolo che vengano confermati. Loro compito è quello di distribuire le schede, raccoglierle e contarle, e aiutare il Segretario del Capitolo nel computo dei voti.

78. I vocali siano avvisati di apporre sulla scheda il solo nome e cognome della persona scelta, senza aggiungere altre parole o segni. Il Preside invita gli scrutatori a distribuire le schede. Esse devono essere precedentemente preparate con la formula:

Eleggo - postulo come Ministro provinciale di questa Provincia Fra…

Compilata la scheda, ognuno la piega e la depone nell'urna apposita o la consegna agli scrutatori.

79. Se qualcuno dei vocali al momento della votazione fosse nella casa in cui si svolge il Capitolo ma non potesse essere presente in aula per malattia, si rechino da lui due scrutatori scelti allo scopo, con una scheda. L'infermo compila segretamente la sua scheda e, piegatala, la mette in una busta che consegna chiusa agli scrutatori; questi tornano subito in aula e la consegnano al Preside, il quale apre la busta, ne estrae la scheda e la depone nell'urna.

---

[5] Cfr. CIC, cann. 129, § 1; 134, § 1; 274, § 1; CCEO, cann. 979, § 1; 984, § 3; 371, § 1.
[6] Cfr. CIC, cann. 134 § 1, 617, 620.

80. Quando tutte le schede sono state deposte nell'urna uno degli scrutatori, davanti al Preside, conta ad alta voce le schede. Il Preside controlla se esse corrispondono al numero dei votanti. Se il loro numero è superiore a quello degli elettori, la votazione è nulla e va ripetuta (cf. CIC, can. 173, §§ 2-3).

81. Per la lettura delle schede, il Preside propone al Capitolo due frati, che possono anche non essere membri del Capitolo. Il Preside chiede:

> *Volete che Fra… e Fra… leggano le schede?*

Avuta risposta affermativa, i due frati vengono chiamati. Davanti al Preside promettono:

> *Noi Fra… e Fra…, promettiamo di leggere fedelmente le schede e di mantenere il segreto assoluto circa l'eventuale riconoscimento degli autori delle singole schede.*

82. Ciascuna scheda, dopo essere stata aperta ed esaminata dal Preside, che ne verifica la validità, viene letta da uno dei lettori ad alta voce e davanti a tutti; l'altro lettore, dopo averla esaminata, conferma dicendo: *È così*.

83. Durante la lettura delle schede, il Segretario registra con precisione il numero dei voti. La stessa cosa fanno gli scrutatori. Conclusa la lettura dei voti, il Segretario del Capitolo verifica se quanto da lui annotato concorda con il computo degli scrutatori.

84. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Sono possibili cinque scrutini. Se nel primo scrutinio nessuno è stato eletto o postulato, si procede al secondo scrutinio e così via fino al quarto. Chi, avendo già compiuto due mandati, ha bisogno della maggioranza qualificata, la deve ottenere entro il secondo scrutinio; qualora non la ottenga perde la voce passiva. Anche nel caso di una postulazione si richiedono i due terzi dei voti, da ottenere entro i primi due scrutini. Al quinto e ultimo scrutinio possono essere eletti solo i due candidati che nel quarto scrutinio hanno ottenuto la maggioranza relativa; se sono più di due ad avere ottenuto la stessa maggioranza, sono egualmente tutti candidati all'elezione. Nel quinto scrutinio costoro non votano. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.

85. Terminata la votazione, il Segretario del Capitolo dichiara il risultato. Nel riferire i nomi di coloro che hanno ottenuto voti, egli inizia da colui o coloro che hanno ottenuto meno voti.

Qualora nessuno abbia ottenuto la maggioranza, egli dichiara:

> *Non abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…) i voti validi…, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, ecc. Nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta.*

Il Preside invita quindi i capitolari a procedere alla successiva votazione.

86. Qualora la maggioranza necessaria sia stata raggiunta, il Segretario dichiara:

> *Abbiamo l'eletto. Infatti essendo i vocali …, (i voti nulli …, le schede bianche …), i voti validi …, Fra … ha (hanno) ottenuto … voti, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, ecc. Gli altri hanno votato Fra…, che ha ottenuto la maggioranza richiesta, cioè … voti.*

87. Il Preside, rivolgendosi ai capitolari, chiede:

> *C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra… eletto Ministro provinciale o sul modo della sua elezione?*

Se nessuno presenta delle obiezioni, si agisce secondo la norma stabilita degli Stat. Gen. al n. 117, § 4 che recita: "E' opportuno che, prima dell'eventuale conferma, il Ministro generale o il suo delegato conferisca personalmente con l'eletto".

Se qualcuno presenta delle obiezioni il Preside del Capitolo chieda una pausa per valutare gli argo menti adotti. Poi, insieme con il Consiglio di Presidenza, decide l'iter successivo.

88. Dopo il colloquio con l'eletto, il Preside si rivolge all'eletto chiedendogli:

> *Fra…, essendo stato canonicamente eletto Ministro provinciale di questa Provincia, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?*

L'eletto ha a disposizione ventiquattro ore per decidere. Tuttavia è opportuno che egli dichiari subito umilmente di accettare l'ufficio in spirito di obbedienza e di servizio, anche per non creare difficoltà al regolare svolgimento dei lavori capitolari.

89. Avuta l'accettazione, il Preside del Capitolo dà la conferma dell'elezione dicendo:

> *Fra…, io confermo la tua elezione a Ministro provinciale e da questo momento ti dichiaro nel pieno possesso del tuo ufficio.*

Successivamente il Preside del Capitolo metterà per iscritto detta conferma, che sarà controfirmata dal Segretario del Capitolo (cfr. CIC, cann. 179, §§ 1-5 e 625, § 3; v. sopra n. 35).

90. Se l'eletto non è presente, il Segretario del Capitolo gli notifichi quanto prima l'avvenuta elezione; si aggiorni quindi la sessione capitolare fino alla venuta dell'eletto. Se il Preside lo ritiene opportuno, può riceverne l'accettazione anche per telefono o altro mezzo di comunicazione e con lo stesso mezzo può esprimere la sua conferma.

91. Dopo la conferma del Preside, il Segretario del Capitolo proclami l'elezione a tutti i presenti, radunati nell'aula capitolare, con questa formula:

> *Io Fra…, Segretario di questo Capitolo provinciale, a nome di tutti coloro ai quali, a norma della Regola e delle Costituzioni, compete l'elezione del Ministro provinciale, legittimamente riuniti in questo convento di?… in… dichiaro che oggi, (si enuncia la data) è risultato legittimamente eletto Ministro provinciale di questa Provincia… Fra…, che ha ottenuto la maggioranza dei voti.*

Questa dichiarazione può essere fatta dal Segretario anche in un luogo pubblico, per esempio nella chiesa, prima del canto del *Te Deum.*

92. Il Segretario provveda quanto prima a distruggere le schede.

93. Tutti si recano, se possibile, nella chiesa o nella cappella per il canto del *Te Deum* (cf. Appendice A del *Direttorio*).

Terminato l'inno, il Ministro provinciale, in ginocchio di fronte al Preside del Capitolo, emette la professione di fede ed il giuramento (in Appendice B del *Direttorio*).

Quindi il Preside recita l'orazione seguente:

> *Preghiamo*
>
> *O Dio, pastore e guida di tutti i fedeli, volgi il tuo sguardo benevolo su questa famiglia: concedi a questo tuo servo, scelto a sua guida, di compiere degnamente il suo ministero, e fa' che noi tutti, camminando fedelmente nella nostra vocazione, possiamo raggiungere la perfetta carità*

alla quale ci hai chiamati nel tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

94. Il Preside rivolge poi al neo-eletto Ministro provinciale alcune parole di esortazione per il buon governo della Provincia e invita i frati a professare obbedienza nei suoi confronti, secondo la tradizione della Provincia / Custodia.

95. Quindi il Ministro provinciale riceve l'obbedienza dei frati.

96. Infine il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, che si è consultato con il neo eletto Ministro Provinciale, indice la quarta sessione:

La quarta sessione del Capitolo provinciale di questa Provincia… per l'elezione dei Definitori, del Vicario e del Segretario della Provincia, (del/i Delegato/i al Capitolo generale), dell'Economo provinciale e dell'Esattore provinciale, è indetta per … (si dice il giorno e l'ora).

Spetta al Ministro provinciale decidere se vuole ricevere suggerimenti riguardanti i nomi di possibili Definitori. E' lui a determinare la modalità di tale consultazione fraterna.

In ogni caso è consigliabile che la pausa tra la terza e la quarta sessione sia sufficientemente lunga, affinché il nuovo Ministro possa avere il tempo necessario per le consultazioni circa il futuro governo della Provincia.

97. Se all'elezione del Ministro provinciale partecipano tutti i frati professi solenni della Provincia, la procedura avviene nella stessa maniera indicata per l'elezione fatta dal Capitolo. Tutti gli elettori, in questo caso, sono equiparati ai frati capitolari.

SESSIONE QUARTA

a) Elezione del Definitorio provinciale

98. Nel giorno e nell'ora stabilita i vocali si riuniscono nell'aula capitolare. Invocato l'aiuto divino (si può cantare il *Veni Creator* in Appendice A del *Direttorio* o recitare un'altra preghiera di invocazione allo Spirito Santo), il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, fa l'appello.

99. Quindi il Preside invita il Segretario a leggere i numeri delle Costituzioni e degli Statuti generali relativi al Definitorio provinciale:

Cost., art. 217. Costituiscono il Definitorio del Ministro provinciale il Vicario e altri tre Definitori, a meno che gli Statuti provinciali ne richiedano di più.

Stat. Gen., n. 149. In ogni adunanza del Definitorio il Ministro o Custode sottoponga a libera e fraterna discussione gli affari da trattare, secondo un ordine del giorno debitamente motivato e consegnato per tempo ai Definitori. Ai Definitori è permesso proporre in precedenza dei problemi da discutere.

Stat. Gen., n. 150, § 1. I Definitori manifestino il loro parere secondo coscienza e conoscenza, e promuovano il bene dell'Ordine e della Chiesa con voto responsabile. Nei casi più difficili possono richiedere un congruo spazio di tempo per approfondire meglio la questione, o esigere che qualche problema sia risolto con votazione segreta.

§ 2. Nei casi in cui il Ministro o Custode necessita del consenso o del consiglio del Definitorio, egli non ha diritto di voto (CIC, can. 127; CCEO, can. 934). Se invece il Ministro o Custode e il Definitorio agiscono a modo di collegio, anche il Ministro e Custode hanno diritto di voto (CIC, can. 119).

§ 3. Il Ministro o Custode può chiedere per telefono il parere a qualche membro assente, quando ci sia una vera e reale difficoltà a riunire tutti insieme coloro che ne hanno il diritto, e ci sia urgente necessità di decidere (CIC, can. 127, § 1; CCEO, can. 934, § 1).

§ 4. Il Ministro o Custode può chiedere il parere dei Definitori per lettera, con un colloquio telefonico o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, specialmente se a questo partecipano parecchi insieme, quando nei casi urgenti ci sia una vera e reale difficoltà a convocarli; sono esclusi i casi nei quali dal diritto universale e dal diritto proprio è richiesto il voto segreto.

Stat. Gen., n. 151. Il Segretario rediga tutti gli atti. In ogni adunanza del Definitorio vengano letti gli atti di quella precedente, e se si giudicano esposti esattamente, vengano sottoscritti da tutti i Definitori.

100. Il Preside invita tutti i vocali al giuramento con queste parole:

Giurate di eleggere coloro che, secondo la vostra coscienza, ritenete più idonei?

I vocali rispondono:

Lo giuro.

101. I Definitori vengono eletti, l'uno dopo l'altro, su proposta o meno del Ministro provinciale (una rosa di nomi potrebbe essere già stata indicata dai capitolari allo stesso Ministro provinciale, con modalità diverse, v. 96). L'elezione avviene per scheda, e ognuno è libero di votare chi meglio crede secondo la sua coscienza. Vota anche colui il cui nome viene eventualmente proposto dal Ministro provinciale. I

nomi vengono proposti secondo l'ordine di professione. Sono possibili tre scrutini: nei primi due l'elezione comporta la maggioranza assoluta, nel terzo e ultimo scrutinio viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa; nel caso di parità il più vecchio di professione e quindi di età. Per il terzo ed ultimo mandato come Definitore è richiesta la maggioranza qualificata, cioè due terzi dei voti, da ottenersi nel primo o nel secondo scrutinio (cf. Cost., art. 191, § 2).

102. Il Preside invita gli scrutatori a distribuire le schede. Nella scheda ognuno scrive il nome e cognome della persona per la quale intende votare. Le schede siano possibilmente già preparate con la formula:

Eleggo – postulo come Definitore di questa Provincia Fra…

La scheda, compilata e piegata, viene depositata nell'urna o consegnata agli scrutatori. Quando tutte le schede sono state raccolte, vengono contate da uno degli scrutatori davanti al Preside a voce alta.

103. I lettori possono essere gli stessi dell'elezione del Ministro provinciale o altri. In questo secondo caso leggono davanti al Preside la promessa riportata al n. 81. Ciascuna scheda, dopo essere stata aperta ed esaminata dal Preside, viene letta da uno dei lettori ad alta voce e davanti a tutti; l'altro lettore, dopo averla esaminata, confermerà dicendo: *È così.*

104. Durante la lettura delle schede, il Segretario registra con precisione il numero dei voti. La stessa cosa fanno gli scrutatori. Conclusa la lettura dei voti il Segretario del Capitolo verifica se quanto da lui annotato concorda con il computo degli scrutatori.

105. Terminata la votazione, il Segretario del Capitolo dichiara il risultato. Nel riferire i nomi di coloro che hanno ottenuto voti, egli inizia da colui o coloro che hanno ottenuto meno voti.

Qualora nessuno abbia ottenuto la maggioranza, egli dichiara:

Non abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…) i voti validi…, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, ecc. Nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta.

Il Preside invita quindi i capitolari a procedere alla successiva votazione.

106. Qualora la maggioranza necessaria sia stata raggiunta, il Segretario dichiara:

Abbiamo l'eletto. Infatti essendo i vocali …, (i voti nulli …, le schede bianche …), i voti validi …, Fra … ha (hanno) ottenuto … voti, Fra… ha (hanno) ottenuto … voti, ecc. Gli altri hanno votato Fra…, che ha ottenuto la maggioranza richiesta, cioè … voti.

107. Il Preside, rivolgendosi ai capitolari, chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra …, eletto Definitore di questa Provincia, o sul modo della sua elezione?

108. Quindi il Preside si rivolge all'eletto chiedendogli:

Fra …, essendo stato canonicamente eletto Definitore di questa Provincia, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?

Colui che è stato eletto sia sollecito nell'esprimere la sua accettazione, per non rallentare i lavori capitolari.

109. Se l'eletto non è presente, sia interpellato nel modo più rapido dal Preside o da un suo delegato circa la sua accettazione, senza che venga interrotta la sessione capitolare. Se l'eletto non è capitolare, diventa immediatamente capitolare di diritto (cf. Stat. Gen., n. 124, § 3).

Non essendo Superiori, ma solo Consiglieri, i Definitori non necessitano della conferma.

110. Il Segretario provveda quanto prima a distruggere le schede.

b) Ballottazione del Vicario e del Segretario della Provincia

111. Conclusa l'elezione dei Definitori provinciali, si procede immediatamente alla ballottazione del Vicario e del Segretario della Provincia, i quali devono essere scelti tra i Definitori.

112. Il Preside invita il Ministro provinciale a presentare uno dei Definitori appena eletti quale Vicario. I vocali esprimono il loro parere sulla persona proposta mediante ballottazione. Ogni vocale immette segretamente nell'urna una pallina bianca (voto positivo) o una pallina nera (voto negativo) oppure si astiene non immettendo alcuna pallina. Si può adottare anche il metodo di consegnare ad ogni vocale una scheda: in essa egli scrive *placet* (sì) o *non placet* (no), oppure la lascia bianca (astenuto). Gli scrutatori provvedono a distribuire e a raccogliere le palline o le schede.

113. Quindi contano le palline, o le schede, positive, negative e bianche (astenuti), davanti al Preside e comunicano il risultato al Segretario del Capitolo. Se la maggior parte risultano affermative, la persona proposta è ritenuta canonicamente eletta, altrimenti il Ministro propone un altro definitore, e così via fino a nomina avvenuta. Per la terza e successiva nomina a Vicario è richiesta la maggioranza qualificata.

114. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario dichiara:

> *La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …*

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta (v. sopra n. 32). Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato come Vicario un altro definitore.

115. Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara.

> *La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …*

116. Il Preside chiede:

> *C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra … eletto Vicario della Provincia o sul modo della sua elezione?*

Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge a colui che è stato eletto con queste parole:

> *Fra …, essendo stato canonicamente eletto Vicario provinciale di questa Provincia, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?*

Avuta l'accettazione, il Preside del Capitolo dà la conferma dell'avvenuta elezione dicendo:

Fra…, io confermo la tua elezione a Vicario provinciale e da questo momento ti dichiaro nel pieno possesso del tuo ufficio.

Successivamente il Preside del Capitolo metterà per iscritto detta conferma, che sarà controfirmata dal Segretario del Capitolo (cfr. CIC, cann. 179, §§ 1-5 e 625, § 3; v. sopra n. 35).

117. Allo stesso modo si procede per la nomina del Segretario della Provincia. Il Ministro Provinciale propone uno dei Definitori eletti e, come sopra, si procede per ballottazione. Il Vicario può essere nominato anche Segretario.

118. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario del Capitolo dichiara:

La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta. Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato come Segretario un altro definitore.

119. Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara.

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

120. Il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra … nominato Segretario della Provincia o sul modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge a colui che è stato nominato con queste parole:

Fra …, essendo stato canonicamente nominato Segretario provinciale di questa Provincia, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?

121. Conclusa l'elezione del Definitorio provinciale, con il Vicario e il Segretario della Provincia, il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, proclama le elezioni con questa formula:

Io, Fra …, Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali compete l'elezione dei Definitori e la nomina del Vicario e del Segretario della Provincia, dichiaro che sono stati canonicamente eletti: Definitori di questa Provincia: Fra …, Fra …, etc.;

Vicario: Fra …; Segretario: Fra …

122. Quindi i Definitori pronunciano davanti al Capitolo il giuramento di adempiere fedelmente il loro compito. Il Vicario emette anche la professione di fede (in Appendice B del *Direttorio*).

c) Elezione del Delegato (dei Delegati) al Capitolo generale

123. Il Capitolo procede quindi all'elezione del Delegato (dei Delegati) della Provincia al Capitolo generale. Il Preside, invita il Segretario del Capitolo a fare l'appello dei vocali. Quindi il Segretario legge i punti della nostra legislazione riguardanti il Delegato al Capitolo generale:

Stat. Gen., n. 100, § 1. Una Provincia che al tempo della celebrazione del Capitolo provinciale ordinario ha cento frati professi solenni affiliati con voce attiva (100-149), elegga un Delegato per il Capitolo generale e un altro Delegato ogni altri cinquanta frati (150-199, 200-249, ecc.). L'elezione dei Delegati al Capitolo generale si fa per schede nel Capitolo provinciale, senza però tener conto dei frati affiliati alla propria Custodia provinciale e di coloro che sono privi di voce attiva e passiva, a tenore delle Costituzioni, art. 78, § 1 (CIC, can. 631, § 2, Costituzioni, art. 200, § 1).

124. L'elezione del Delegato al Capitolo generale avviene per scheda, (cf. Stat. Gen., n. 100, § 1). Sono possibili tre scrutini; nei primi due è necessaria la maggioranza assoluta, nel terzo è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il più anziano di professione, quindi di età.

125. Il Preside invita gli scrutatori a distribuire le schede. Nella scheda ognuno scrive il nome e cognome della persona per la quale intende votare. Le schede siano possibilmente già preparate con la formula:

Eleggo come Delegato al Capitolo generale di questa Provincia Fra …

La scheda, compilata e piegata, viene depositata nell'urna o consegnata agli scrutatori. Quando tutte le schede sono state raccolte, vengono contate da uno degli scrutatori davanti al Preside a voce alta.

126. I lettori possono essere gli stessi dell'elezione del Ministro provinciale o altri. In questo caso pronunciano la promessa riportata al n. 81. Durante la lettura delle schede, il Segretario registra con precisione il numero dei voti. La stessa cosa fanno gli scrutatori. Conclusa la lettura dei voti il Segretario del Capitolo verifica se quanto da lui annotato concorda con il computo degli scrutatori.

127. Terminata la votazione, il Segretario del Capitolo dichiara il risultato. Nel riferire i nomi di coloro che hanno ottenuto voti, egli inizia da colui o coloro che hanno ottenuto meno voti.

Qualora nessuno abbia ottenuto la maggioranza, egli dichiara:

Non abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali …, (i voti nulli …, le schede bianche…), i voti validi …, Fra … ha ottenuto …voti, Fra … ha ottenuto … voti, ecc. Nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta.

Il Preside invita quindi i capitolari a procedere alla successiva votazione.

128. Quando la maggioranza necessaria viene raggiunta, il Segretario dichiara:

Abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali …, (i voti nulli …, le schede bianche…), i voti validi …, Fra … ha ottenuto …voti, Fra … ha ottenuto … voti, ecc. Gli altri hanno votato Fra …, che ha ottenuto la maggioranza richiesta.

129. Il Preside, rivolgendosi ai capitolari, chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra …, eletto Delegato di questa Provincia al Capitolo generale o sul modo della sua elezione?

130. Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge all'eletto chiedendogli:

Fra …, essendo stato canonicamente eletto Delegato di questa Provincia al Capitolo generale, accetti di svolgere questo compito?

131. Il Segretario del Capitolo proclama l'elezione con questa formula:

Io, Fra …, Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali compete l'elezione del Delegato (dei Delegati) al Capitolo Generale, dichiaro che è stato eletto Delegato (sono stati eletti Delegati) al Capitolo generale Fra …(Fra …, ecc.).

132. Il Segretario provveda quanto prima a distruggere le schede.

133. Il nome del Delegato (i nomi dei Delegati) della Provincia al Capitolo generale venga comunicato (vengano comunicati) quanto prima al Segretario generale dell'Ordine con un atto firmato dal Segretario del capitolo e dal Ministro provinciale e munito del sigillo della Provincia (vedi Appendice D del presente *Direttorio*). Se per qualsiasi motivo, il Delegato venisse a mancare, venga sostituito nel successivo Capitolo provinciale (anche straordinario, qualora fosse celebrato), altrimenti dal Ministro provinciale con il suo Definitorio che voteranno per scheda.

d) Ballottazione dell'Economo provinciale e dell'Esattore provinciale

134. Si procede quindi, se il Ministro provinciale è d'accordo, alla ballottazione dell'Economo e dell'Esattore provinciali. Il Preside, qualora tale elezione non segua immediatamente quella dei Definitori, invita il Segretario del Capitolo a fare l'appello dei vocali. Quindi il Segretario legge i punti della nostra legislazione riguardanti l'Economo e l'Esattore provinciali.

Cost., art. 84, § 1. L'amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia unica; ad essa devono confluire le sotto-amministrazioni dei vari uffici, istituzioni, lasciti e simili.

§ 2. L'intera amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia affidata all'Esattore e all'Economo dal rispettivo Capitolo.

§ 3. L'Esattore abbia cura di raccogliere tutti gli introiti, di collaborare con l'Economo e con lui vigilare sui registri di amministrazione.

§ 4. L'Economo faccia le spese entro i limiti della sua competenza, procuri le cose necessarie per il sostentamento materiale della fraternità e compili i registri del suo ufficio.

§ 5. Gli incarichi di Esattore ed Economo possono essere cumulati con l'approvazione degli Statuti.

Stat. Gen., n. 28, § 1. L'amministrazione venga esaminata trimestralmente dal Ministro o Custode con il suo Definitorio. L'Economo provinciale o custodiale dia relazione di tutta l'amministrazione almeno ogni trimestre; una volta all'anno, a nome del Ministro o Custode e del suo Definitorio, faccia, a norma degli Statuti, a tutti i Conventi una relazione sullo stato economico della Provincia o Custodia; inoltre, ad ogni Capitolo ordinario provinciale o custodiale presenti il resoconto di tutta l'amministrazione, a partire dal Capitolo precedente (CIC, can. 636, § 2).

135. Si procede per ballottazione, iniziando, qualora i due uffici dell'Economo e dell'Esattore siano divisi, con l'Economo. Il candidato all'ufficio si astiene (*ipso non suffragante*).

136. Gli scrutatori provvedono a distribuire e a raccogliere le palline o le schede. Quindi contano davanti al Preside i voti positivi, i negativi e gli astenuti, e comunicano il risultato al Segretario del Capitolo.

137. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario dichiara:

La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta. Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato come Economo un'altra persona, o il Ministro provinciale, d'accordo con il Preside del Capitolo, può rimandare la nomina dell'Economo provinciale alla seconda parte del Capitolo.

138. Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara:

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

139. Il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra …. nominato Economo (ed Esattore) della Provincia o sul modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge a colui che è stato nominato con queste parole:

Fra …, essendo stato canonicamente nominato Economo (ed Esattore) di questa Provincia, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?

140. Allo stesso modo si procede per la nomina dell'Esattore della Provincia, qualora tale ufficio sia disgiunto da quello dell'Economo. Il candidato all'ufficio si astiene (ipso non sufragante).

141. Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara.

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

142. Il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra … nominato Esattore provinciale o sul modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge a colui che è stato nominato con queste parole:

Fra …, essendo stato canonicamente eletto Esattore provinciale, accetti di svolgere questo servizio nel prossimo quadriennio?

143. Conclusa l'elezione dell'Economo e dell'Esattore provinciali, il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, proclama le elezioni con questa formula:

Io, Fra …, Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali compete l'elezione dell'Economo e dell'Esattore provinciali, dichiaro che sono stati canonicamente eletti:

Fra …, Economo provinciale.

Fra …, Esattore provinciale.

Conclusione della prima parte del Capitolo

144. Il Capitolo provinciale è celebrato in due parti, e la seconda parte dev'essere celebrata almeno dopo le tre settimane dalla prima (cf. Stat. gen., n. 125). Il tempo tra la prima e la seconda parte deve essere dedicato alla preparazione di un *Instrumentum laboris*, per la elaborazione del Progetto Provinciale Quadriennale (PPQ), che sia in sintonia con quello sessennale dell'Ordine (Stat. Gen., n. 125,

§ 3), come pure delle mozioni o decisioni circa temi o problemi particolari, che dovranno essere discussi e approvati dal Capitolo provinciale.

145. Se il Ministro Provinciale con il suo Definitorio ritiene opportuno e necessario, si può procedere in quel momento alla realizzazione di quanto descritto nei punti successivi, 146-147. Questa eventuale sezione del Capitolo ha come scopo aiutare il nuovo governo della Provincia nella preparazione della Seconda Parte del Capitolo.

146. Il Moderatore di turno esplicita gli obiettivi di questo momento del Capitolo:

– individuare i temi emergenti dal *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia* (cf. 56 oppure 66),

– enucleare le linee guida per la stesura del Progetto Provinciale Quadriennale,

– indicare i temi che dovranno essere approfonditi dal Ministro provinciale e il suo Definitorio e inseriti nell'*Instrumentum laboris* per la seconda parte del Capitolo,

– trattare quei temi che, a giudizio dell'Assemblea (attraverso l'intermediazione del Consiglio di Presidenza) possono essere oggetto di riflessione e di decisione nella prima parte del Capitolo.

A giudizio del Consiglio di Presidenza gli argomenti possono essere trattati in Gruppi o in Assemblea.

147. La procedura, per realizzare ciò di cui nel punto precedente, può essere la seguente:

1. I capitolari possono dividersi nei Gruppi di lavoro dove:

   a) definiscono con precisione le priorità che, secondo il loro parere, devono entrare nel PPQ;

   b) definiscono i temi o problemi particolari da affrontare nella seconda parte del Capitolo;

   c) individuano e sottopongono al Consiglio di Presidenza i temi o problemi particolari da affrontare già nella prima parte del Capitolo.

2. Quindi l'Assemblea potrà scegliere formalmente con votazione sia le priorità per il PPQ che i temi particolari da affrontare nella seconda parte del Capitolo. Ambedue dovranno essere tenuti presenti dal nuovo governo della Provincia nel preparare l'*Instrumentum laboris* per la seconda parte del Capitolo.

È opportuno che le priorità per il PPQ non siano più di quattro.

3. A giudizio del Consiglio di Presidenza e su indicazione dei vocali (v. sopra n. 147, 1c) vengono trattati in questo momento alcuni temi per i quali non si ravvisa la necessità di particolari ulteriori approfondimenti.

148. È opportuno che l'*Instrumentum laboris* sia preparato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio; essi potranno farsi aiutare da una commissione *ad hoc*.

a) Qualora sia stato eseguito in assemblea capitolare quanto descritto nei numeri 145-147, prenderanno in mano l'esito di questo lavoro come base per l'estensione del suddetto *Instrumentum laboris* (si veda anche la nota metodologica – n. 156).

b) Qualora non sia stato eseguito in assemblea capitolare quanto descritto nei numeri 145-147, prenderanno in mano il *Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia* (cf. 56 oppure

66), e identificheranno le priorità e i temi particolari da includere nell'*Instrumentum laboris* (per questo si veda anche la nota metodologica – n. 156).

149. Prima della seconda parte, inoltre, è bene che il Ministro provinciale dedichi un tempo adeguato all'individuazione dei guardiani, rettori di seminari, ecc. che dovranno essere nominati nella sesta sessione del Capitolo.

150. È opportuno che il governo uscente della Provincia, dopo aver consultato il Ministro generale, abbia provveduto a fissare con anticipo il luogo e il tempo per lo svolgimento della seconda parte del Capitolo, decisione che ora viene confermata dal Capitolo. In mancanza di una decisione precedente, il Capitolo approvi ora il tempo e il luogo per la seconda parte.

Quindi il Segretario, su invito del Preside, indice la seconda parte del Capitolo dicendo:

*La seconda parte di questo Capitolo provinciale, che riguarderà la discussione dei problemi, l'approvazione del Progetto Provinciale Quadriennale, la nomina dei Guardiani e degli altri incaricati, è indetta per … (*si dice il giorno e l'ora)*, nel convento di? …*

151. La sessione si conclude con la preghiera di rendimento di grazie a Dio:

V) Sia benedetto il nome del Signore.

R) Ora e sempre.

Preghiamo. Donaci, o Signore, l'aiuto della tua grazia, perché possiamo adempiere con fedeltà quanto ci hai ispirato di fare. Per Cristo nostro Signore. Amen.

(o altra preghiera tra quelle che si trovano nell'Appendice A del presente *Direttorio*).

SECONDA PARTE DEL CAPITOLO PROVINCIALE

SESSIONE QUINTA

152. Il lavoro della seconda parte del Capitolo è preparato dal Ministro provinciale e il suo Definitorio. Per un ordinato e fruttuoso lavoro il governo della Provincia si riunisca precedentemente con il Consiglio di Presidenza del Capitolo per la programmazione dei lavori.

153. Se appare opportuno al Ministro provinciale con il suo Definitorio, anche questo inizio della seconda parte del Capitolo può essere preceduto da una introduzione spirituale alle tematiche che il Capitolo dovrà affrontare. Si può prevedere anche un'intera giornata di riflessione**.**

154. All'ora stabilita, i vocali si riuniscono nell'aula capitolare. Implorata l'assistenza dello Spirito Santo, il Preside invita il Segretario del Capitolo a fare l'appello dei vocali. Se è necessario, si proceda a nuove elezioni o nomine di ufficiali del Capitolo (presidenti o segretari di gruppi, moderatori, ecc.) osservando le dovute procedure.

155. Qualora il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritenga opportuno, d'accordo con i membri del Consiglio di presidenza del Capitolo, si possono trattare anche le questioni presentate dai singoli conventi e anche dai singoli religiosi, purché approvate dal Consiglio di presidenza.

---

156. NOTA: ***suggerimento metodologico***

1. Per elaborare il **Progetto Provinciale Quadriennale** e per prendere decisioni sui temi particolari che esigono decisioni capitolari, il Capitolo disponga di un *Instrumentum laboris* (IL). Questo dovrà essere preparato dal governo della Provincia (Ministro provinciale con il suo Definitorio), che potrà avvalersi dell'aiuto di altre persone, secondo il suo giudizio.
   L'IL sia fatto conoscere a tutti i frati professi solenni prima della seconda parte del Capitolo, così che tutti frati professi solenni abbiano la possibilità di dare il proprio contributo ai vocali.

2. All'inizio della quinta sessione capitolare il Ministro provinciale, o altra persona da lui delegata, presenti l'IL e indichi la maniera in cui procederà il lavoro relativo all'elaborazione del PPQ.

Quanto al PPQ va tenuto presente:

a) che esso deve dare delle linee direttrici per la vita della Provincia nel quadriennio iniziato per favorire una presenza più significativa ed efficace della Provincia nella Chiesa e nel mondo (cf. Stat. gen., n. 84);

b) che deve far sì che l'attenzione di tutta la Provincia si concentri sugli impegni che scaturiscono dalla priorità della sequela di Cristo (cf. Stat. gen., n. 84);
c) che deve pertanto fare in modo che l'intera Provincia si senta corresponsabile e coinvolta nelle scelte del Capitolo (cf. Cost., art. 57, §§ 2-3);
d) che tali priorità-impegni devono essere finalizzate ad una migliore qualità della vita religiosa francescana (non deve trattarsi perciò solo di scelte che riguardano ambiti amministrativi e organizzativi);
e) che esso deve essere in sintonia con quello sessennale dell'Ordine (cf. Stat. gen., n. 125, § 3).

3. Si indica qui, in maniera molto sintetica, uno schema che può aiutare l'elaborazione di un PPQ come un documento organico (i punti si possono tener presenti già nella preparazione dell'IL).
Si dovrebbero presentare:

1) le **carenze** o le **esigenze** emerse nella verifica della vita della Provincia (riferimento al "Documento di sintesi e di proposta per la vita della Provincia");
2) i **valori** implicati in tali carenze o esigenze, bisognosi di essere vissuti più intensamente o più coerentemente o in ordine ad una maggior fedeltà al carisma o al rinnovamento della vita religiosa francescana;
3) gli **obiettivi concreti** che diventa necessario perseguire per rimediare le carenze o esigenze;
4) i **mezzi** che consentono o aiutano di perseguire tali obiettivi, vale a dire: i soggetti coinvolti nel perseguirli; i criteri per valutarne l'efficacia; le tempistiche; le risorse necessarie.

4. La *commissione* eletta tra i capitolari all'inizio della seconda sessione potrebbe essere incaricata della *redazione* del PPQ. Tale redazione potrebbe richiedere:

- una *prima stesura* (prima bozza) realizzata dalla commissione dopo la prima discussione sull'IL;
- una *seconda stesura* che raccoglie le osservazioni emerse nei lavori di gruppo e in Assemblea;
- una *stesura definitiva* da approvare alla fine della seconda parte del Capitolo.

5. Per quanto riguarda **i temi** o **problemi particolari**:

a) nell'IL essi potrebbero essere presentati indicando:
   - i termini del problema (storia, situazione presente, elementi problematici, esigenze, ecc);
   - una mozione che esprima una ipotesi di decisione, debitamente motivata;
   - oppure due o più mozioni alternative, ognuna corredata di osservazioni a favore e osservazioni contrarie (pro e contro).
b) Dopo la discussione in aula una commissione *ad hoc*, o lo stesso governo della Provincia, presenta le *mozioni finali* da sottoporre alla votazione del Capitolo, prevedendo lo *iuxta modum*. Successivamente si ha la votazione.

---

157. È competenza del Capitolo provinciale esaminare se le attività della Provincia rispondono alle esigenze dei tempi e alla nostra missione di francescani per quanto riguarda la scelta, le forme concrete di vita e il valore della testimonianza (Cost., art. 96, §§ 3-4). Il Capitolo inoltre si interroghi per sa-

pere se la Provincia è in grado di estendere la sua attività per il regno di Dio tra i popoli e di intraprendere il lavoro anche in terra di missione (Cost., art. 128, §§ 1-3).

158. Spetta ancora al Capitolo provinciale esaminare e decidere sugli orientamenti generali dell'apostolato ed elaborare statuti per quelle attività che richiedono particolari norme (Cost., art. 115, § 1), conformi ai decreti sia diocesani che regionali.

159. L'erezione di un Convento compete al Capitolo provinciale; ma, in caso urgente al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; sempre però è necessario il consenso del Ministro generale con il voto deliberativo del suo Definitorio, e a norma del diritto comune (CIC, cann. 609, § 1; 611; 625, § 3).

La soppressione di un Convento è riservata al Ministro generale con il consenso del proprio Definitorio, dopo aver ascoltato gli interessati e consultato il Vescovo diocesano (CIC, can. 616, § 1; Cost., art. 34, §§ 2. 4). L'una e l'altra evenienza sia discussa e deliberata nel rispettivo Capitolo.

160. Perché la nostra legislazione sia sempre viva ed attuale, si rivedano gli statuti e gli altri testi normativi della Provincia. Così pure si esaminino le interpretazioni autentiche sugli Statuti provinciali, eventualmente date dal Definitorio provinciale.

161. Il Capitolo provinciale prenda atto dei beni e delle amministrazioni che appartengono alla Provincia (Cost., art. 82, § 1). Determini inoltre le competenze del Ministro provinciale, sia singolarmente sia con il suo Definitorio, e del Guardiano, sia singolarmente sia con il Capitolo conventuale (Cost., art. 86, § 3); ed infine fissi le modalità dei contributi per la solidarietà all'interno della Provincia a norma dei propri Statuti (Cost., art. 20, § 3; Stat. Gen., n. 43, § 5).

162. Se si prevedono spese straordinarie o debiti di una certa consistenza, *servatis servandis*, sia il Capitolo a decidere in merito.

163. Lo stesso dicasi per l'inizio di nuove costruzioni o restauri che comportano spese rilevanti.

164. Spetta ancora al Capitolo provinciale, soprattutto attraverso gli Statuti, introdurre uniformità nei libri di amministrazione, dare norme sull'assicurazione dei beni e dei frati e sul retto deposito dei liquidi e dei titoli.

165. Si risolvano tutti gli altri problemi che in qualche modo sono di competenza del Capitolo: ciò che merita conferma sia confermato, ciò che merita riprovazione sia riprovato.

166. Se il Preside lo ritiene opportuno, si discuta e decida del luogo dove tenere il prossimo Capitolo.

167. Se il Ministro provinciale con il suo Definitorio non decide diversamente, venga infine determinata la quota che ciascun Convento dovrà versare per le spese del Capitolo.

168. Terminata questa fase dei lavori, il Segretario del Capitolo indice la sesta sessione.

La sesta sessione del Capitolo provinciale ordinario di questa Provincia … per l'elezione dei Guardiani e degli altri incaricati è indetta per … (si dice il giorno e l'ora).

169. Con la preghiera al Signore si chiude la quinta sessione:

V) Sia benedetto il nome del Signore.

R) Ora e sempre.

Preghiamo. Donaci, o Signore, l'aiuto della tua grazia, perché possiamo adempiere con fedeltà quanto ci hai ispirato di fare. Per Cristo nostro Signore. Amen.
(o altra preghiera tra quelle che si trovano nell'Appendice A di questo *Direttorio*).

SESSIONE SESTA

170. Il Preside legge o fa leggere dal Segretario del Capitolo quanto segue su:

I Guardiani

Cost., art. 226**,** § 1. La fraternità conventuale è retta dal Guardiano personalmente o con il Capitolo conventuale.

§2. Essa è composta da almeno tre frati.

Cost., art. 227, § 1. È compito del Guardiano animare, dirigere e coordinare la vita e la missione della fraternità e dei singoli frati secondo la Regola, le Costituzioni e gli Statuti.

§ 2. Al medesimo compete la potestà ordinaria su tutti i frati di famiglia e sugli altri che abitano in Convento.

Cost., art. 117, § 1. È compito del Guardiano, con il contributo del Capitolo conventuale, coordinare la missione e le attività della fraternità, distribuire gli impegni e mantenere la comunione tra i frati che svolgono servizi pastorali diversi

Cost., art. 60, § 1. I Ministri, Custodi e Guardiani esercitino il servizio dell'autorità con carità e familiarità[7]: animino costantemente la fraternità; garantiscano il tempo necessario per la preghiera e ne curino la qualità; promuovano la dignità della persona e un'obbedienza responsabile e attiva; infondano coraggio e speranza nelle difficoltà; tengano vivo il carisma dell'Ordine e il "sentire con la Chiesa"; accompagnino il cammino di formazione permanente dei frati[8].

171. La nomina dei Guardiani avviene per ballottazione, su proposta del Preside per ciascun Convento.

172. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario dichiara:

La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta (v. sopra n. 32). Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato come Guardiano un'altra persona.

Quando il frate proposto come Guardiano ottiene la maggioranza richiesta dei voti, il Segretario dichiara:

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

173. Dopo ciascuna votazione positiva, il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro la persona dell'eletto o sul modo della sua elezione?

---

[7] Cfr. Rb 10,5: FF 102.
[8] Cfr. CIC, can. 619.

Se nessuno si oppone, domanda a quelli che sono presenti se accettano l'ufficio:

Fra …, essendo stato canonicamente eletto Guardiano del Convento di …, accetti di svolgere questo ufficio nel prossimo quadriennio?

174. Subito dopo aver ottenuto il consenso degli eletti presenti, il Preside dà la conferma:

Fra…, io confermo la tua elezione a Guardiano del Convento di… e da questo momento ti dichiaro nel pieno possesso del tuo ufficio, che diverrà effettivo dal momento del passaggio delle consegne.

Successivamente il Preside del Capitolo metterà per iscritto detta conferma, che sarà controfirmata dal Segretario del Capitolo (cfr. CIC, cann. 179, §§ 1-5 e 625, § 3; v. sopra n. 35).

Il nuovo Guardiano si accordi con il Guardiano uscente, sull'indicazione del Ministro provinciale, per i tempi necessari al passaggio delle consegne. Il Guardiano uscente, nei tempi necessari al passaggio, funge da amministratore *ad interim*.

Il Guardiano uscente deve consegnare anche tutti i documenti ufficiali del Convento.

175. Quindi il Segretario del Capitolo proclama l'elezione con questa formula:

Io Fra....., Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali compete l'elezione dei Guardiani, dichiaro che sono stati eletti Guardiani di questa Provincia: Fra..... per il Convento di....., Fra..... per il convento di.....; ecc.

176. I Guardiani neoeletti, in questo momento o, se si crede opportuno, durante una celebrazione liturgica del Capitolo, emettono la professione di fede e il giuramento richiesto (in Appendice B).

Qualora non potessero essere presenti, emettano quanto prima la professione di fede ed il giuramento davanti al Ministro provinciale o ad un suo delegato.

177. Il Preside legge o fa leggere dal Segretario del Capitolo quanto segue su:

I Responsabili provinciali della formazione[9]

Cost., art. 134, § 1. I Ministri, Custodi e gli altri frati considerino le case di formazione il cuore dell'Ordine e diano ad esse la loro piena collaborazione e il loro sostegno.

§ 2. Poiché l'efficacia della formazione dipende soprattutto dalla presenza di una fraternità esemplare e di formatori idonei, questi si distinguano per spirito di preghiera, carità e prudenza, conoscano le scienze umane e siano capaci di accompagnare i formandi e di trasmettere e testimoniare ad essi i valori del carisma francescano[10].

Cost., art. 135, § 1. Tra Ministri, Custodi, Guardiani, formatori e frati in formazione vi siano dialogo, comprensione e collaborazione, indispensabili alla formazione.

§ 2. La fraternità offra ai frati in formazione iniziale un clima di generosità, di entusiasmo, di concordia e di aiuto vicendevole in modo che essi possano crescere più facilmente nella vita spirituale[11]. I

[9] Quando ci sono case di formazione in comune per le federazioni, la scelta e nomina dei direttori della formazione è stabilità nei Statuti della federazione.
[10] Cfr. VC 66.
[11] Cfr. CIC, can. 652 §4.

frati in formazione iniziale facciano propri il carisma e la missione dell'Ordine così da rinsaldare sempre più la propria vocazione[12].

Cost., art. 137, § 1. Tra i formatori, a tutti i livelli, si crei una fraterna collaborazione e si promuovano iniziative atte a favorire la loro formazione.

178. Su proposta del Preside, si procede, uno per volta, alla ballottazione dei religiosi ritenuti idonei a tali incarichi.

179. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario dichiara:

La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta. Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato come Maestro della casa di formazione un'altra persona.

Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara.

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

180. Dopo ciascuna votazione positiva il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro la persona dell'eletto o sul modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, si comunica agli eletti la loro elezione e, se sono presenti, il Preside domanda loro:

Fra..., essendo stato canonicamente eletto Responsabile del Postulato (o Maestro dei Novizi, Responsabile del Post-Noviziato) di questa Provincia, accetti di svolgere questo compito nel prossimo quadriennio?

181. Ricevuto il consenso dei neo eletti, il Segretario, ad un cenno del Preside, proclama l'elezione:

Io Fra..., Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali spetta l'elezione dei Responsabili provinciali della formazione dichiaro eletti: Fra... – Responsabile del Postulato, Fra... – Maestro dei Novizi, Fra... – Responsabile del Post-Noviziato.

182. Il Preside legge o fa leggere dal Segretario del Capitolo quanto segue su:

I Presidenti delle Commissioni e gli altri Incarichi provinciali.

Cost., art. 137, § 2. Si costituiscano commissioni di formazione per tutto l'Ordine, per le Conferenze e Federazioni e per le Province e Custodie. I membri e la competenza delle commissioni siano determinati nei rispettivi direttori.

[12] Cfr. CIC, can. 652 §3.

Cost., art. 219. Si costituiscano apposite commissioni provinciali per coordinare e promuovere la missione della Provincia. Il numero delle commissioni, il numero dei loro membri, la competenza e il modo di operare, siano determinati negli Statuti provinciali.

Stat. Gen., n. 126. I Presidenti delle commissioni, su proposta del Ministro provinciale, siano eletti dal Capitolo per ballottazione, oppure fuori del Capitolo dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Costituzioni, art. 219).

Cost., art. 190, § 3. Il conferimento degli incarichi invece si effettua per ballottazione oppure per nomina, secondo quanto stabiliscono le Costituzioni o gli Statuti per i singoli casi.

Cost., art. 192, § 2. Gli incarichi conferiti dal Capitolo generale durano sei anni. Gli incarichi conferiti per nomina generalizia possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre il sessennio in corso; sono comunque rinnovabili.

§ 3. Gli incarichi conferiti dal Capitolo provinciale o custodiale durano quattro anni. Gli incarichi conferiti per nomina provinciale o custodiale possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre il quadriennio in corso; sono comunque rinnovabili.

183. Su proposta del Preside, si procede alla ballottazione, uno dopo l'altro, per i seguenti uffici:

a. Prefetto della formazione della Provincia, se previsto dai rispettivi Statuti provinciali;

b. Presidenti delle singole Commissioni provinciali, a meno che gli Statuti provinciali non dispongano altrimenti;

c. Assistente provinciale M.I. e/o Delegato per l'apostolato mariano (secondo quanto stabilito dagli Statuti provinciali; Stat. Gen., n. 60, § 3).

184. Qualora, sottratto il numero degli astenuti, il numero dei voti negativi sia superiore a quello dei voti positivi, il Segretario dichiara:

La ballottazione ha dato esito negativo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

Il Ministro provinciale può riproporre la stessa persona, dopo aver eventualmente spiegato le ragioni della sua scelta. Si procede quindi ad una nuova ballottazione. Qualora anche la seconda ballottazione dia risultato negativo, deve essere presentato per l'incarico di cui al n. 172 un'altra persona.

Qualora la ballottazione dia risultato positivo, il Segretario del Capitolo dichiara.

La ballottazione ha dato esito positivo. Infatti, essendo i presenti …, i voti positivi sono …; i voti negativi sono …; coloro che si sono astenuti sono …

185. Dopo ciascuna votazione positiva, il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro l'eletto o il modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, l'elezione viene comunicata agli eletti e il Preside, se sono presenti, subito li interroga:

Fra..., Fra..., essendo stati canonicamente eletti Presidenti delle commissioni e agli altri incarichi di questa Provincia, accettate di svolgere questo incarico nel prossimo quadriennio?

186. Ottenuto il consenso degli eletti che sono presenti, il Segretario del Capitolo, su invito del Preside, proclami l'elezione:

Io Fra..., Segretario del Capitolo, a nome di tutti coloro ai quali competono queste elezioni, dichiaro eletti Presidenti delle Commissioni e gli altri incarichi provinciali: Fra... per la Commissione..., Fra... per la Commissione..., Fra... per la Commissione..., ecc.

187. Il conferimento di altri incarichi, diversi da questi già trattati, avvenga opportunamente per nomina, a norma di Cost., art. 190, § 3.

ELEZIONI PARTICOLARI:

del CUSTODE PROVINCIALE (quando è eletto in Capitolo provinciale);

188. Nelle Province che hanno delle Custodie, l'elezione del Custode provinciale, del suo Vicario e degli altri Definitori avviene nel Capitolo provinciale, salvo che gli Statuti provinciali non prevedano diversamente (Cost., art. 221, § 2). L'elezione all'ufficio di Custode provinciale è limitata a due mandati consecutivi (cf. Cost., art. 191, § 3).

189. Il Preside legge o fa leggere dal Segretario del Capitolo quanto segue su:

Il Custode provinciale

Cost., art. 222, § 1. È compito del Custode animare la vita fraterna e la missione e, secondo le Costituzioni 127 §2, favorire l'animazione vocazionale.

§2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla Custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani, stipulare convenzioni scritte con i Vescovi diocesani (cfr. Costituzioni 117 §3) e presentare agli stessi i frati come parroci.

§3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal Capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.

190. Il Preside presenta, a norma degli Stat. Gen. 127 §3, i nominativi di tre candidati, e ciascun elettore scrive sulla scheda che gli viene consegnata il nome del proprio candidato, usando la seguente formula: *Eleggo - Postulo come Custode della Custodia... Fra...*

Piegata la scheda, ciascuno la depone nell'apposita urna o la consegna agli scrutatori. L'urna viene agitata, le schede mescolate, contate e, trovate conformi, vengono lette.

191. Terminata la lettura delle schede, si verifica se qualcuno è stato canonicamente eletto Custode provinciale. Per la prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Per la terza è sufficiente la maggioranza relativa.

192. Qualora nessuno abbia ottenuto la maggioranza, il Segretario del Capitolo dichiara:

Non abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…), i voti validi…, Fra… ha ottenuto… voti, Fra… ha ottenuto… voti, ecc. Nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta.

Il Preside invita quindi i capitolari a procedere alla successiva votazione.

193. Qualora sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, il Segretario del Capitolo comunica l'esito della votazione iniziando da chi ha ricevuto meno voti:

Abbiamo l'eletto; essendo infatti i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…), i voti validi…, Fra … ha ottenuto … voti, Fra… ha ottenuto … voti, ecc. Gli altri hanno votato Fra…, che ha ottenuto la maggioranza richiesta, cioè … voti.

194. Subito il Preside chiede:

C'è qualcuno che abbia da obiettare contro Fra..., eletto Custode della Custodia o il modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, il Preside domanda all'eletto, se è presente, l'accettazione:

Fra..., essendo stato canonicamente eletto Custode provinciale della Custodia…, accetti di svolgere questo ufficio nel prossimo quadriennio?

Una volta ottenuto il consenso, il Preside, a norma dei cann. 179 §§1-5 e 625 §3, procede alla conferma dell'elezione del Custode provinciale. Tale conferma, se non vi è nulla in contrario, viene data subito oralmente e, successivamente, deve essere fatta per iscritto dallo stesso Preside e controfirmata dal Segretario del Capitolo.

Fra…, io confermo la tua elezione a Custode provinciale e da questo momento ti dichiaro nel pieno possesso del tuo ufficio.

195. Conclusa l'elezione, le schede vengono distrutte e l'elezione proclamata con questa formula:

Io Fra..., Segretario del capitolo, a nome di tutti coloro ai quali compete l'elezione del Custode, dichiaro che è stato canonicamente eletto Custode provinciale della Custodia di… Fra...

196. Infine il Preside chiede a tutti i vocali:

C'è qualcuno tra voi che abbia ancora da aggiungere qualcosa per il bene della Provincia?

197. Ciò fatto, il Segretario del Capitolo indice l'ultima sessione.

L'ultima sessione del Capitolo provinciale ordinario di questa Provincia … è indetta per … (si dice il giorno e l'ora).

198. La sesta sessione si chiude con la consueta preghiera di ringraziamento al Signore, se non segue immediatamente l'ultima sessione:

V) Sia benedetto il nome del Signore.

R) Ora e sempre.

Preghiamo.

Donaci, o Signore, l'aiuto della tua grazia, perché possiamo adempiere con fedeltà quanto ci hai ispirato di fare. Per Cristo nostro Signore. Amen.

(o altra preghiera tra quelle che si trovano nell'Appendice A di questo *Direttorio*).

ULTIMA SESSIONE

199. Questa ultima sessione, nella quale si fa memoria dei fratelli morti durante il precedente quadriennio, può essere celebrata in due maniere: in una forma più solenne e significativa o in una più semplice.

200. Per la prima modalità si può prevedere una vera liturgia della Parola (lettura della Parola di Dio, di testi francescani, preghiera dei fedeli, ecc.) e la memoria dei fratelli defunti può essere fatta con una breve scheda personalizzata, presentata da un frate della comunità in cui il defunto è vissuto o da un frate che l'ha particolarmente conosciuto.

201. Per la seconda modalità, il Segretario del Capitolo legge i nomi dei frati defunti nell'ultimo quadriennio. Quindi si recitano le seguenti preghiere di suffragio:

Ant. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere?

Salmo 129

Dal profondo a te grido, o Signore; * Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono: * così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore. * Spera l'anima mia, attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore * più che le sentinelle all'aurora.

Più che le sentinelle l'aurora, * Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia * grande è con lui la redenzione.

Egli redimerà Israele * da tutte le sue colpe.
L'eterno riposo, dona loro, Signore, * e splenda ad essi la luce perpetua.

Ant. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere?

Preside: Acclamiamo Cristo Signore, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo ad immagine del suo corpo glorioso, dicendo insieme: *Tu sei la vita e la risurrezione nostra: ascoltaci, o Signore.*

Lettore:

- Cristo, Figlio del Dio vivente, che hai risuscitato da morte il tuo amico Lazzaro, risuscita alla vita e alla gloria eterna i nostri religiosi defunti, che hai redento a prezzo del tuo sangue. *Preghiamo:*

- Cristo, consolatore degli afflitti, che hai consolato le sorelle di Lazzaro e i familiari del ragazzo e della fanciulla morta: conforta coloro che piangono per la morte dei loro cari. *Preghiamo:*
- Cristo Salvatore, libera il nostro corpo mortale dal dominio del peccato, perché, avendo per esso meritato la morte, possiamo in Te conseguire la vita eterna. *Preghiamo:*
- Cristo Redentore, guarda con bontà coloro che vivono senza speranza, perché non ti conoscono, dona loro la fede nella resurrezione e nella vita futura. *Preghiamo:*
- Tu, che aprendo gli occhi al cieco, ti sei rivelato allo stupore del suo sguardo, rivela il tuo volto ai defunti che sono ancora privi della tua visione gloriosa. *Preghiamo:*
- Tu che permetti sia disfatta la nostra abitazione sulla terra, concedici una dimora eterna nel cielo. *Preghiamo:*

Padre nostro...

Santissimo Padre nostro, creatore, redentore, consolatore e salvatore,
nelle tue mani affidiamo i nostri fratelli defunti:
accoglili nel tuo Regno,
ove la visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto,
la comunione con te è beata, il godimento di te senza fine.
E a noi concedi di amarti con tutto il cuore, sempre pensando a te,
con tutta l'anima, sempre desiderando te,
con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni,
con tutte le nostre forze a servizio del tuo amore,
fino al giorno in cui sorella nostra morte corporale
ci introdurrà nella Pasqua del tuo Figlio.
Allora anche noi, insieme al padre San Francesco e a tutti i nostri fratelli,
contempleremo te, che sei tutta la nostra dolcezza, la nostra vita eterna,
grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente e misericordioso,
che con il tuo diletto Figlio e lo Spirito Santo Paraclito
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

202. A questo punto, il Preside, se giudica essere giunto il momento di porre fine al capitolo, interroghi i vocali: *Siete d'accordo a porre fine al Capitolo e alle azioni capitolari?*

203. Se la risposta è affermativa, si canti il *Te Deum laudamus* (in Appendice A del *Direttorio*), che viene concluso dal Preside con la seguente preghiera:

V. *Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.*

R. *Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.*

Preghiamo. *Padre santo e giusto, la tua misericordia è senza limiti e infinito il tesoro della tua bontà. Noi ti benediciamo per i doni che ci hai concesso e ti rendiamo grazie perché, esaudendo la nostra preghiera, ci fai sperimentare il tuo amore paterno e ci doni la caparra del premio eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen*.

204. Infine il Preside impartisce la serafica benedizione, dicendo:

Il Signore vi benedica e vi custodisca,

mostri a voi il suo volto e abbia di voi misericordia.

Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia pace.

Il Signore benedica voi, fratelli.

Amen.

205. Il Preside conclude il Capitolo dicendo:

Fratelli carissimi, andate in pace!

IL CAPITOLO CUSTODIALE

206. Nelle Custodie provinciali il Capitolo, se è previsto dagli Statuti provinciali, è convocato dal Ministro provinciale e presieduto dallo stesso Ministro provinciale o da un suo delegato, a meno che non sia presente il Ministro generale (Stat. Gen. 128 §1). Vi partecipa di diritto anche l'Assistente generale dell'area (Stat. Gen. 116 §3).

207. Il Capitolo custodiale viene celebrato in due parti, come è previsto per il Capitolo provinciale. Nella seconda parte viene elaborato il Progetto custodiale quadriennale (Stat. Gen. 128 §2).

208. Per la celebrazione del Capitolo custodiale si segue, per analogia, il *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale.*

209. Nelle Custodie provinciali, per le quali gli Statuti provinciali prevedono l'elezione del Custode provinciale e degli altri uffici e incarichi nel Capitolo custodiale, si segue quanto il Direttorio indica per l'elezione del Ministro provinciale e degli altri uffici e incarichi provinciali. In caso diverso si segue la procedura prevista ai nn. 182-187.

210. Prima della elezione del Custode, il Preside legge o fa leggere dal Segretario del Capitolo quanto segue su:

Il Custode provinciale

Cost. 222. §1. È compito del Custode animare la vita fraterna e la missione e, secondo le Costituzioni 127 §2, favorire l'animazione vocazionale.

§2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla Custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani, stipulare convenzioni scritte con i Vescovi diocesani (cfr. Costituzioni 117, §3) e presentare agli stessi i frati come parroci.

§3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal Capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.

211. Per l'elezione del Custode provinciale sono possibili cinque scrutini.

212. Dopo la conferma del Preside, il Segretario del Capitolo proclama l'elezione a tutti i presenti, radunati nell'aula capitolare, con questa formula:

> *Io Fra…, Segretario di questo Capitolo custodiale, a nome di tutti coloro ai quali, a norma della Regola e delle Costituzioni, compete l'elezione del Custode provinciale, legittimamente riuniti in questo convento di?… in… dichiaro che oggi, (si enuncia la data) è risultato legittimamente eletto Custode provinciale di questa Custodia Provinciale… Fra…, che ha ottenuto la maggioranza dei voti.*

Questa dichiarazione può essere fatta dal Segretario anche in un luogo pubblico, per esempio nella chiesa, prima del canto del *Te Deum*.

IL CAPITOLO PROVINCIALE STRAORDINARIO

Preparazione del Capitolo provinciale straordinario

213. Il Capitolo provinciale straordinario è convocato dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, ogni qualvolta lo richiedano problemi di grande importanza (Cost. 209 §2).

214. Sono membri del Capitolo provinciale straordinario tutti i vocali del precedente Capitolo provinciale ordinario (Cost. 210 §3).

215. Il Ministro provinciale col suo Definitorio, se lo ritiene opportuno, può chiedere al Ministro generale che al Capitolo provinciale straordinario partecipino tutti i frati professi solenni aventi diritto (Cost. 210 §3).

216. Il Ministro provinciale provveda a dare tempestivamente comunicazione dell'indizione del Capitolo provinciale straordinario e delle rispettive motivazioni al Ministro generale e all'Assistente generale della propria area (Cost. 209 §2).

217. Nell'indire il Capitolo provinciale straordinario il Ministro provinciale col suo Definitorio stabilisca i tempi e il luogo del Capitolo, inviando per tempo *l'Instrumentum laboris*.

218. Preside del Capitolo provinciale straordinario è il Ministro provinciale, a meno che non sia presente il Ministro generale.

219. Nel Capitolo straordinario entrano in funzione i membri degli organismi del precedente Capitolo ordinario (il Segretario del Capitolo, i Moderatori, il Consiglio di Presidenza, gli Uditori delle Cause, e, se ci fossero dei temi economici, i Revisori dei Conti), a meno che l'Assemblea non decida diversamente.

220. Il Segretario del Capitolo ha il compito di redigere il verbale dei lavori e delle decisioni del Capitolo, e alla fine firmare gli Atti assieme al Preside del Capitolo.

Svolgimento del Capitolo provinciale straordinario

221. Dopo la preghiera di inizio del Capitolo, il Preside chiede all'Assemblea la conferma del Segretario (vedi sopra, Direttorio n. 48).

222. Quindi il Segretario fa l'appello dei vocali.

223. Se è previsto il moderatore, il Preside lo presenta all'Assemblea per la conferma.

224. Quindi si procede alla discussione dei temi per i quali è stato convocato il capitolo, secondo le modalità previste dal Ministro provinciale col suo Definitorio (ad es. esposizione in Assemblea del problema, discussione in gruppi di lavoro, elaborazione di proposte da presentare in Assemblea, ecc.).

225. Per la votazione di eventuali mozioni si procede secondo il diritto.

226. Se in Capitolo dovessero esserci delle elezioni (ad es. di delegati della Provincia al Capitolo generale o la sostituzione di un ufficio vacante), si segue quanto previsto dal Direttorio.

227. Copia degli Atti del Capitolo provinciale straordinario (contenenti il verbale redatto dal Segretario, eventuali relazioni e allegati), debitamente firmati dal Segretario e dal Preside, deve essere inviata alla Segreteria generale.

IL CAPITOLO PROVINCIALE SPIRITUALE

*La dimensione spirituale del Capitolo è, nella tradizione francescana del nostro Ordine, una dimensione portante del Capitolo stesso, insieme alle dimensioni della vita fraterna e della partecipazione al governo. In questo senso le Costituzioni ricordano che nei Capitoli si devono trattare "le cose che riguardano Dio" (*Cap. VI, Introduzione Spirituale, J; cfr. Rnb 18,1: FF50*). La legislazione dell'Ordine mette in risalto questa dimensione del Capitolo soprattutto trattando del Capitolo conventuale (*Cost. 58 §3*), ma essa può essere estesa anche al Capitolo provinciale.*

In effetti, da diversi anni ormai è stata introdotta nell'Ordine la prassi quanto mai lodevole di celebrare il Capitolo provinciale spirituale *come momento forte di esperienza di vita spirituale e di vita fraterna e come occasione di formazione permanente.*

228. *Il Capitolo provinciale spirituale* è costituito dall'Assemblea di tutti i membri della Provincia. Se il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritiene opportuno, vi possono partecipare anche i professi temporanei, i novizi e gli stessi postulanti. La sua celebrazione può avvenire anche in due (o più) turni, per consentire a tutti i frati di prendervi parte.

229. *Il Capitolo provinciale spirituale* non ha carattere giuridico; perciò il termine "Capitolo" viene adoperato nel senso di "riunione fraterna" di tutti i membri della Provincia.

230. Le eventuali decisioni che nascessero nel *Capitolo provinciale spirituale*, per avere forza di legge, devono essere fatte proprie dal Capitolo provinciale ordinario o straordinario oppure dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

231. Il *Capitolo provinciale spirituale* può essere convocato una o più volte nel corso del quadriennio, sia in adempimento del mandato del Capitolo provinciale ordinario sia per decisione del Ministro provinciale con il suo Definitorio.

232. Prima dell'indizione del *Capitolo provinciale spirituale* il Ministro provinciale ne dia previa comunicazione al Ministro generale e all'Assistente generale dell'area.

233. Il Ministro provinciale abbia cura che il *Capitolo provinciale spirituale* sia adeguatamente preparato, soprattutto per quanto riguarda l'animazione liturgica, i tempi di riflessione comunitaria e personale, i momenti di fraternità.

234. La dispensa dalla partecipazione al *Capitolo provinciale spirituale* può essere data solo dal Ministro provinciale.

235. Il Ministro provinciale col suo Definitorio provveda a nominare il Segretario del *Capitolo provinciale spirituale*, che ha il compito di stendere gli Atti del Capitolo e di raccogliere l'eventuale documentazione.

236. Gli Atti del *Capitolo provinciale spirituale* siano conservati nell'archivio provinciale.

237. Copia degli Atti sia inviata alla Curia generale.

Appendice A

PREGHIERE

A) All'inizio dei lavori capitolari

1. **Veni, Creator Spiritus,**
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te previo
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.

2. **Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo,**
sentiamo il peso delle nostre debolezze
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome:
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori;
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu a suggerire e guidare
Le nostre decisioni, perché tu solo,
con Dio Padre e con il Figlio,

hai un nome santo e glorioso.
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami la perfetta equità.
Non ci faccia deviare l'ignoranza,
non ci renda parziali l'umana simpatia,
non c'influenzino cariche o persone;
tienici invece fortemente stretti a te
col dono della tua grazia,
perché siamo una cosa sola in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Proprio perché riuniti nel tuo nome,
fa' che sempre sappiamo praticare la giustizia
temperandola con la pietà
così che quaggiù il nostro giudizio
non si discosti mai dal tuo,
e un giorno ci sia dato, per le nostre responsabilità
ben adempiute, il premio eterno.
Amen.

(Preghiera "Adsumus", dal Pontificale Romano)

3. Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio,
concedi a noi miseri di fare, per tuo amore,
ciò che sappiamo che tu vuoi,
e di volere sempre ciò che a te piace,
affinché, interiormente purificati,
interiormente illuminati
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,
il Signore nostro Gesù Cristo,
e con l'aiuto della tua sola grazia,
giungere a te, o Altissimo,
che nella Trinità perfetta e nell'Unità semplice
vivi e regni e sei glorificato,
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.

(S. Francesco, FF 233)

4. Vieni, Spirito Creatore:
aiutaci ad "occuparci in questo Capitolo
delle cose che riguardano Dio",
a fare di esso un tempo
di schietta verifica della nostra vita,
di sincera ricerca del tuo volere
e di viva esperienza di fraternità.
Guida questa nostra famiglia a rinnovarsi

alla scuola del padre san Francesco,
a divenire confessione della santa Trinità
e segno trasparente di amore fraterno,
a servizio degli uomini del nostro tempo.
Ispira le nostre scelte,
perché siano dettate dalla carità
e dalla ricerca del bene comune.
Fa' che la voce del Vangelo,
che risuonò limpida attraverso il tuo servo Francesco,
risuoni anche attraverso di noi
nella Chiesa e nel mondo. Amen.

5. **Ispira le nostre azioni, Signore,**
e accompagnale con il tuo aiuto,
perché ogni nostra attività
abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

(dalla Liturgia)

6. **O Maria, figura e Madre della Chiesa,**
che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico
dei tuoi figli nella risposta d'amore
e di dedizione totale a Cristo,
a te rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera.
Tu che hai fatto la volontà del Padre,
pronta all'obbedienza,
coraggiosa nella povertà,
accogliente nella verginità feconda,
ottienici dal tuo divin Figlio di sapergli dare testimonianza
con una esistenza trasfigurata,
camminando gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle,
verso la patria celeste, là dove la luce non conosce tramonto.
Questo Ti chiediamo, o Maria,
perché in tutti e in tutto sia glorificato, benedetto e amato
il sommo Signore di tutte le cose
che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

(San Giovanni Paolo II, "Vita consecrata")

7. **Ricordati, o Padre San Francesco, di noi tuoi figli.**
Tu sai bene come solo da lontano seguiamo le tue orme.
Domanda per noi dal Signore forza,
perché la nostra vita sia coerente
con gli impegni presi divenendo tuoi discepoli,
purezza di intenzione nelle nostre scelte,

fecondità nel nostro lavoro.
Ottieni che sia effuso su di noi
lo spirito di santità e di preghiera,
perché abbiamo la tua umiltà,
osserviamo la tua povertà,
arda in noi quella carità
con cui tu hai sempre amato Gesù crocifisso,
che con il Padre e lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

(Fra Tommaso da Celano, FF 820)

B) Al termine dei lavori capitolari

8. **Te Deum laudamus:** * te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem, * omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, * tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim * incessabili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra * maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
te prophetarum * laudabilis numerus,
te martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia,
Patrem * immensae maiestatis;
venerandum tuum verum * et unicum Filium;
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu rex * gloriae, Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, * non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Iudex crederis * esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, * quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis * in gloria mumerari.

Salvum fac popolum tuum, Domine, * et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum, * et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, * quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: * non confundar in aeternum.

***8 bis*. Noi ti lodiamo, Dio,** * ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli Apostoli * e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento con il tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno.

9. Te Deum o "Credo francescano":

Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio.
Padre santo e giusto, Signore del cielo e della terra,
per te stesso ti rendiamo grazie,
perché per la tua santa volontà
e per l'unico tuo Figlio con lo Spirito Santo
hai creato tutte le cose spirituali e corporali,
e noi, fatti a tua immagine e somiglianza,
hai posto in paradiso.
E noi per colpa nostra siamo caduti.
E ti rendiamo grazie perché
come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio,
così per il santo tuo amore, col quale ci hai amato,
hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa, sempre vergine, beatissima santa Maria,
e per la croce, il sangue e la morte di lui
ci hai voluti redimere dalla schiavitù.
E ti rendiamo grazie
perché lo stesso tuo Figlio ritornerà nella gloria della sua maestà
per destinare i reprobi che non fecero penitenza e non ti conobbero
al fuoco eterno,

e per dire a tutti coloro che ti conobbero e ti adorarono
e ti servirono nella penitenza:
"Venite, benedetti dal Padre mio, entrate in possesso del Regno
che vi è stato preparato fin dalle origini del mondo".

E poiché tutti noi, miseri e peccatori,
non siamo degni di nominarti,
supplici preghiamo che il Signore nostro Gesù Cristo,
Figlio tuo diletto, nel quale ti sei compiaciuto,
insieme con lo Spirito Santo Paraclito,
ti renda grazie,
così come a te e a lui piace, per ogni cosa,
lui che ti basta sempre in tutto
e per il quale a noi hai fatto cose tanto grandi. Alleluia.
E per il tuo amore supplichiamo umilmente
la gloriosa e beatissima madre sempre vergine Maria,
i beati Michele, Gabriele e Raffaele
e tutti i cori degli spiriti celesti:
serafini, cherubini, troni, dominazioni,
principati, potestà, virtù, angeli, arcangeli,
il beato Giovanni Battista, Giovanni Evangelista,
Pietro, Paolo e i beati patriarchi,
i profeti, i santi innocenti, gli apostoli, gli evangelisti,
i discepoli, i martiri, i confessori, le vergini
i beati Elia e Enoch e tutti i santi che furono, saranno e sono
affinché, come a te piace, per tutti questi benefici
rendano grazie a te, sommo , vero Dio, eterno e vivo
con il Figlio tuo carissimo, il Signore nostro Gesù Cristo,
e con lo Spirito Santo Paraclito nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

(S. Francesco, FF 63-67)

10. V) Sia benedetto il nome del Signore.
R) Ora e sempre.
Preghiamo.
O Dio, sorgente di ogni bene,
ispiraci propositi giusti e santi
e donaci il tuo aiuto,
perché possiamo attuarli nella nostra vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen. (dalla Liturgia)

11. V) Sia benedetto il nome del Signore.
R) Ora e sempre.
Preghiamo.
Donaci, o Signore, l'aiuto della tua grazia,

perché possiamo adempiere con fedeltà
quanto ci hai ispirato di fare.
Per Cristo nostro Signore. Amen. (dalla Liturgia)

12. V) Sia benedetto il nome del Signore.
R) Ora e sempre.
Preghiamo.
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore,
perché, sorretti dal tuo paterno aiuto,
non ci stanchiamo mai di operare il bene.
Per Cristo nostro Signore. Amen. (dalla Liturgia)

13. V) Sia benedetto il nome del Signore.
R) Ora e sempre.
Preghiamo.
Il tuo aiuto, Padre misericordioso,
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito Santo,
perché possiamo attuare nelle parole e nelle opere
ciò che è conforme alla tua volontà.
Per Cristo nostro Signore. Amen. (dalla Liturgia)

Appendice B

FORMULE DI PROFESSIONE DI FEDE E DI GIURAMENTO

I. Formula della professione di Fede e del Giuramento

da prestarsi da parte del
Ministro provinciale, del **Vicario Provinciale** e dei **Guardiani**

(Formula della professione di fede)

Io fra… credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

(Formula del giuramento)

Nell'assumere l'ufficio di Ministro provinciale *[di Vicario provinciale] [di Guardiano]* prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio Istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

Il Ministro provinciale aggiunge:

Prometto, infine, che, in tutto il tempo del mio ufficio e per quanto mi sarà possibile, procurerò che l'osservanza della Regola e delle Costituzioni sia coltivata e promossa in Provincia e a tal fine da parte mia non risparmierò cura, fatica e zelo.

Prometto inoltre sottomissione, riverenza e obbedienza al Ministro generale e confermo a lui la mia fedeltà.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

Il Vicario provinciale e i Guardiani, invece, aggiungono:

Infine prometto di osservare fedelmente tutti i doveri che spettano al mio ufficio secondo quanto prescrivono le Costituzioni dell'Ordine nostro.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

II. Formula del giuramento

da prestarsi da parte degli **Assistenti provinciali**

Io fra…, eletto Assistente provinciale, prometto di osservare fedelmente tutti i doveri inerenti al mio ufficio secondo quanto prescrivono le Costituzioni del nostro Ordine.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

Appendice C

Direttorio per l'elezione del delegato del convento

Unica sessione

1 Nel giorno e nell'ora stabilita, i frati si radunano nel capitolo conventuale, sotto la presidenza del Guardiano o del Vicario del convento, e dopo il *Veni Creator* (cf. Appendice A del presente *Direttorio*) recitano la preghiera *Adsumus* o un'altra preghiera (cf. Appendice A).

2. Il segretario del capitolo conventuale, su invito del Guardiano, fa l'appello di tutti i vocali.

3. Quindi vengono scelti due scrutatori con il compito di annotare per iscritto l'esito della votazione.

4. Ricevuta la scheda, ogni frate vocale scrive la sua preferenza con questa formula:

> *Eleggo quale delegato al capitolo provinciale Fra...*

Quindi, piegata la scheda, la depone nell'urna accanto al Preside.

5. Le schede vengono poi mescolate e, su ordine del Preside, contate.

6. Accertatane l'esattezza, vengono incaricati due frati per la lettura delle schede.

7. Mentre vengono lette le schede, ciascun scrutatore e il segretario trascrivono i risultati singolarmente.

8. Risulta eletto colui che nel corso del primo o del secondo scrutinio avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, o nel terzo scrutinio la maggioranza relativa.

9. Conclusa l'elezione il segretario annunci il risultato. Qualora nessuno abbia ottenuto la maggioranza, il Segretario del capitolo dichiara:

> *Non abbiamo l'eletto. Infatti, essendo i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…), i voti validi…, Fra… ha ottenuto … voti, Fra… ha ottenuto … voti, ecc. Nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta.*

Il Guardiano invita quindi i frati a procedere alla successiva votazione.

10. Qualora sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, il segretario del capitolo comunica l'esito della votazione iniziando da chi ha ricevuto meno voti:

> *Abbiamo l'eletto; essendo infatti i vocali…, (i voti nulli…, le schede bianche…), i voti validi…, Fra… ha ottenuto … voti, Fra… ha ottenuto … voti, ecc. Gli altri hanno votato Fra…, che ha ottenuto la maggioranza richiesta, cioè … voti.*

11. Il Preside interroghi i vocali:

C'è qualcuno tra voi che abbia da obiettare contro l'eletto o il modo della sua elezione?

Se nessuno si oppone, il Preside si rivolge a colui che è stato eletto Delegato con queste parole:

Fra …, essendo stato eletto, accetti di essere Delegato del nostro convento al Capitolo provinciale?

12. Avuta l'accettazione, il segretario del capitolo proclama l'avvenuta elezione:

Oggi (viene specificata la data) *la comunità del convento di… ha eletto Delegato (i) al Capitolo provinciale Fra… (e Fra…)*

Poi il Preside ordina che le schede vengano distrutte.

13. La lettera dell'elezione (cf. Appendice D del presente *Direttorio*) viene firmata da tutti e consegnata al Delegato, munita del sigillo del convento.

14. Il capitolo conventuale si chiude con la seguente preghiera (o con un'altra tra quelle che si trovano nell'Appendice A di questo *Direttorio*):

V) Sia benedetto il nome del Signore.
R) Ora e sempre.
Preghiamo.
Donaci, o Signore, l'aiuto della tua grazia,
perché possiamo adempiere con fedeltà
quanto ci hai ispirato di fare.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Appendice D

FORMULARI VARI

I. Lettera testimoniale dell'elezione del Delegato del convento

Al fratello Preside,
Ai fratelli radunati in Capitolo provinciale.

Nel nostro Convento … di …, sotto la presidenza del Guardiano, fra …, è stato eletto *delegato al Capitolo provinciale* del convento di …

Fra …

il quale, con votazione segreta per mezzo di schede, a norma del diritto e delle nostre Costituzioni, ha ricevuto la maggioranza dei voti, ossia … voti su … votanti, nel corso del … scrutinio.

Egli a nome nostro parteciperà al Capitolo provinciale e darà il voto per l'elezione del Ministro provinciale.

(luogo) ....., (data) .....

Seguono le firme di tutti coloro che hanno partecipato all'elezione:

fra .....
fra .....
etc.

II. Lettera testimoniale dell'elezione del Delegato al Capitolo generale

Al Segretario generale dell'Ordine

Nel Capitolo provinciale della Provincia …, celebrato nel Convento di … il (*giorno, mese e anno*), poiché al tempo della celebrazione del Capitolo provinciale ordinario la Provincia contava n. … di professi solenni, a norma del n. 100 degli Statuti generali, con votazione segreta per mezzo di schede e a norma del diritto e delle nostre Costituzioni, è stato eletto (sono stati eletti) **Delegato**(**i**) **al Capitolo generale** di questa Provincia:

Fra …, il quale ha ricevuto la maggioranza dei voti.
(Fra …, ecc.)

Luogo e data
(*timbro*)

Fra … Preside del Capitolo prov.
Fra … Segretario del Capitolo prov.

III. Lettera testimoniale dell'elezione del Ministro provinciale in Capitolo provinciale

Dopo che il frate eletto all'ufficio di Ministro provinciale è stato *confermato* a voce (direttamente in aula o per telefono) dal Ministro generale (o dal suo Delegato), se necessario ai fini civili, può essere preparata dal *Segretario del Capitolo provinciale* (in quanto notaio del Capitolo) e controfirmata dal Preside del Capitolo la seguente dichiarazione.

Prot. …….. *Data,* XX.ZZ.20XX

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto …… , nella qualifica di Segretario del Capitolo Provinciale della Provincia …… dei Frati Minori Conventuali, con sede in ……, Convento ……, Via ……, n. …., dichiara che

Fra ……..

nato a ……il (*giorno, mese, anno*), è stato legittimamente eletto, per un mandato quadriennale, Ministro provinciale della Provincia …… …….. dei Frati Minori Conventuali, nel Capitolo provinciale del (*giorni, mese, anno*).

In fede

Fra ……..
Segretario del Capitolo Provinciale

Fra …….
Preside del Capitolo Provinciale

(*timbro*)

LETTERA TESTIMONIALE DELL'ELEZIONE, FATTA PER LETTERA, DEL MINISTRO PROVINCIALE

Se il Ministro provinciale viene eletto per lettera, il Ministro generale oltre a dare la *conferma* a voce dell'elezione, invierà poi una dichiarazione scritta.

DICHIARAZIONE CIRCA L'IDENTITÀ DI UN MINISTRO PROVINCIALE IN CARICA

Occasionalmente (al di fuori del tempo del Capitolo provinciale), per esempio per fini civili (banche e altro) è richiesta una dichiarazione che attesti l'identità di un frate che copre l'ufficio di Ministro provinciale. Tale dichiarazione viene preparata dalla Segreteria generale a nome del Ministro generale.

Appendice E

Suggerimento Metodologico per l'analisi della vita e attività della Provincia

Viene qui indicato sinteticamente un metodo di lavoro che potrebbe essere adottato nel procedere all'analisi e valutazione della vita e attività della Provincia. Potrebbero essere analizzati i seguenti ambiti (si suggerisce di non tralasciare mai i primi sei qui indicati di seguito):

1. Primato di Dio, vita di preghiera e identità religiosa francescana.
2. Vita fraterna (stile di vita, mezzi per incrementare la fraternità, armonizzazione tra vita fraterna e vita apostolica, ecc.).
3. Apostolato (testimonianza, impegno missionario, stile francescano dell'apostolato, ecc.).
4. Animazione vocazionale.
5. Formazione iniziale.
6. Formazione permanente.
7. Animazione e guida della Provincia e delle comunità; esercizio dell'autorità e dell'obbedienza.
8. Povertà, amministrazione e uso dei beni.
9. Impegno missionario *ad gentes*; risposta ai segni dei tempi e alle esigenze della Chiesa e della società.
10. Valutazione dell'attuazione del Progetto Sessennale dell'Ordine, del Progetto Provinciale Quadriennale (PPQ) e delle eventuali mozioni del precedente Capitolo provinciale.
11. Problemi particolari della Provincia: per esempio opere o attività specifiche della Provincia; situazioni particolari contingenti.
12. Eventuale verifica della vita, attività e progetti della/e Custodia/e provinciale/i.

Per ognuno, o per alcuni, di questi ambiti i Gruppi possono esaminare ed esprimere sinteticamente:

a) **Gli aspetti positivi**: che cosa si è fatto e che cosa si sta facendo in Provincia, così che si possa riconoscere un progresso o una crescita nella vita della Provincia;
b) **Gli aspetti problematici**: che cosa richiede un impegno o uno sforzo maggiore o nuove iniziative;
c) **Quali dei temi-problemi emersi da questa analisi potrebbero essere segnalati come possibili priorità per il prossimo PPQ**.

Tale valutazione va fatta sulla base: delle relazioni capitolari, di eventuali Capitoli straordinari celebrati durante il quadriennio concluso, della personale conoscenza ed esperienza della vita della Provincia dei singoli capitolari.
La sintesi di questa analisi dovrebbe essere stesa in iscritto, possibilmente verificata dal segretario-relatore con il proprio Gruppo.